

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 febbraio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 17 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «Bash-Treat» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 3353/2018). (19A01194) Pag. 1

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 21 dicembre 2018.

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A01222) Pag. 6

DECRETO 6 febbraio 2019.


Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Ciliegia di Marostica IGP. (19A01249) Pag. 7

DECRETO 6 febbraio 2019.

Revoca della sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto 6 febbraio 2017. (19A01250) Pag. 8

DECRETO 7 febbraio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (19A01251) Pag. 9



DECRETO 15 febbraio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (19A01220). Pag. 10

DECRETO 15 febbraio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia. (19A01221). Pag. 11

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 6 febbraio 2019.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dall'intervento in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, fatta eccezione per il Comune dell'Aquila. (19A01226). Pag. 12

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 14 febbraio 2019.

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019. (19A01186). Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Modifiche alla delibera n. 19 del 2018 - Assegnazione a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari, di risorse derivanti da sanzioni e revocche. (Delibera n. 70/2018). (19A01187) Pag. 17

DELIBERA 28 novembre 2018.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione somme stanziare per la copertura del contributo straordinario riconosciuto ai comuni colpiti dal sisma diversi da L'Aquila per le spese del personale proveniente dai soppressi uffici territoriali per la ricostruzione - annualità 2018. (Delibera n. 81/2018). (19A01188) Pag. 18

Corte dei conti

DELIBERA 6 febbraio 2019.

Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Delibera n. 52/CP/2019). (19A01228) Pag. 20

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2019.

Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 44). (19A01227). Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin» (19A01195). Pag. 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metfornorm» (19A01196). Pag. 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Alter» (19A01197). Pag. 58


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dinol» (19A01198) Pag. 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (19A01236) Pag. 58


Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (19A01237) Pag. 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz» (19A01238) Pag. 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (19A01239) Pag. 60



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sico» (19A01246)	Pag. 60	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracox 5» (19A01192)	Pag. 63
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paf» (19A01247)	Pag. 61	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilixine 200 T» (19A01193)	Pag. 63
Rettifica dell'estratto della determina IP n. 11 dell'8 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diflucan». (19A01248)	Pag. 61	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
Ministero della difesa		Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Emilia Romagna (19A01252)	Pag. 63
Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito (19A01254)	Pag. 61	Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Sardegna (19A01253)	Pag. 64
Ministero della salute		Ministero dello sviluppo economico	
Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Inflacam». (19A01189)	Pag. 62	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989. (19A01223)	Pag. 64
Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Rheumocam». (19A01190)	Pag. 62	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della Regione Calabria riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, ai sensi del decreto 19 dicembre 2016. (19A01224)	Pag. 64
Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Trocoxil compresse masticabili». (19A01191)	Pag. 62	Comunicato relativo al decreto 7 febbraio 2019 concernente la graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione relative al bando «macchinari innovativi». (19A01225)	Pag. 64





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2018.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «*Bash-Treat*» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca «*First 2016*». (Decreto n. 3353/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato

alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;



Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Visto il decreto dirigenziale n. 1971 del 24 luglio 2018, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Franco Medici - Università degli studi di Roma «La Sapienza», registrato dall'UCB in data 1° agosto 2018, n. 687, nota PEC/UCB pervenuta in data 3 agosto 2018, prot. n. 13111;

Atteso che il prof. Franco Medici con nota-relazione in data 6 novembre 2018, pervenuta in data 7 novembre 2018, prot. MIUR n. 18298, ha approvato positivamente il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca, le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, con il quale è conferita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa, per i capitoli di spesa assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018, ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e, in particolare, si attribuisce la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea a valere sulla contabilità speciale n. 5944, denominata MIUR-RIC-Fondi-UE-FDR-L-183-87, al dirigente dell'Ufficio VIII;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 730238 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund ERA-MIN 2* e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund ERA-MIN 2*, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale «*Raw Materials For Sustainable Development and the Circular Economy*» comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dall'*Eranet Cofund ERA-MIN 2* il 1° febbraio 2017 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando «*Raw Materials For Sustainable Development and the Circular Economy*» di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* dell'*Eranet ERA-MIN 2*, con la quale è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*BASH-TREAT, Optimization of bottom ash treatment for an improved recovery of valuable fractions*», avente come obiettivo «l'ottimizzazione delle attuali tecnologie al fine di massimizzare la resa e la qualità dei prodotti del trattamento delle scorie»;

Vista inoltre, la nota n. prot. MIUR 583 del 15 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito del citato bando ERA-MIN 2 «*Raw Materials For Sustainable Development and the Circular Economy*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota n. prot. MIUR 8975 del 18 maggio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato «l'aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR - FIRST 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascuna proposta»;



Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*BASH-TREAT, Optimization of bottom ash treatment for an improved recovery of valuable fractions*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture DIATI, che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 100.000,00;

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «*BASH-TREAT, Optimization of bottom ash treatment for an improved recovery of valuable fractions*» con inizio del progetto in data 1° maggio 2018 e durata pari a trentasei mesi;

Atteso che il MIUR partecipa alla *Call* dell'*Eranet ERA-MIN 2* con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Vista la nota del direttore gen. prot. MIUR n. 12845 del 31 luglio 2018, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo complessivo pari ad euro 212.000,00 (contributo alla spesa);

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale, di cui euro 230.000,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale pubblicato dall'*Eranet «ERA-MIN 2»* il 1° febbraio 2017;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017*), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e,

in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*ERA-MIN 2 Progetto BASH-TREAT, Optimization of bottom ash treatment for an improved recovery of valuable fractions*», prot. n. 8356 del 5 maggio 2017, realizzato dal Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture DIATI - Partita Iva 00518460019, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).


2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.



Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 53.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture DIATI, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016, e decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016.

2. Le erogazioni dei contributi a valere sul FIRST 2016 sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, e sul conto IGRUE secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture DIATI, il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari ad euro 17.000,00, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'*Eranet ERA-MIN 2* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa *ERA-MIN 2 «Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy»*, così come previsto dal contratto n. 730238 fra la Commissione europea e i partner dell'*Eranet ERA-MIN 2*, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'*Eranet ERA-MIN 2* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

6. I codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *Guide Lines for Applicants* del bando *JU ERA-MIN 2* nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero sino a concorrenza dell'importo disponibile.

2. Il beneficiario Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture DIATI, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.


3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019, n. 1-141



ALLEGATO I

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER CIASCUN BENEFICIARIO

Progetto "BASH-TREAT, Optimization of bottom ash treatment for an improved recovery of valuable fractions" ammesso al finanziamento - Programma UE- ERA-MIN 2

- Prot. MIUR 8356 del 5 maggio 2017

Data di inizio del progetto : 1° maggio 2018 - Durata del Progetto in mesi : 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti:

POLITECNICO DI TORINO Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture DIATI

P.I. 00518460019

CUP E16C18000720001

- Costo Totale ammesso Euro **100.000,00**
di cui Attività di Ricerca Industriale Euro **100.000,00**

al netto di recuperi pari a Euro 0,00


Sezione B - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:

- Attività di ricerca fondamentale 70% dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 70.000,00

Contributo nella spesa (FIRST 2016) € 53.000,00
Contributo nella spesa (IGRUE) € 17.000,00

Sezione C - Condizioni Specifiche

ALLEGATO 2

IL CAPITOLATO TECNICO*(Omissis)*

ALLEGATO 3

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI*(Omissis)*

ALLEGATO 4

CODICE CONCESSIONE RNA - COR

Soggetto	RNA - COR
Politecnico di Torino	735868

19A01194

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 21 dicembre 2018.

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione

n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'allegato 13;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Vista la nota del 5 settembre 2017, n. 0023707 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 13 come comunicato dall'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.



Decreta:

Articolo unico

*Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75*

1. L'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 76

I. Allegato 13, Registro dei fertilizzanti

Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica»

CONCIMI CE (con riferimento all'allegato I del reg. CE n. 2003/2003)

Ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003) è aggiunto il seguente prodotto 5.1:

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008
5.1	Soluzione di solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica»

CONCIMI CE (con riferimento all'allegato I del reg. CE n. 2003/2003)

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003)

Al punto agenti complessanti, sono aggiunti i seguenti prodotti:

acido lignosolfonico

acido eptagluconico

19A01222

DECRETO 6 febbraio 2019.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Ciliegia di Marostica IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;


Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell'8 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 39 del 9 febbraio 2002, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto del 15 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Ciliegia di



Marostica IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale del 29 maggio 2017;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela della Ciliegia di Marostica IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 1° febbraio 2019, con comunicazione acquisita agli atti in pari data con protocollo n. 7210;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Ciliegia di Marostica IGP nella nuova versione registrata a Valdagno in data 30 gennaio 2019, al numero di repertorio 18.366 ed al numero di raccolta 11.046, con atto a firma del notaio Carlo Santamaria Amato;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Ciliegia di Marostica IGP registrato a Valdagno in data 30 gennaio 2019, al numero di repertorio 18.366 ed al numero di raccolta 11.046, con atto a firma del notaio Carlo Santamaria Amato.

Roma, 6 febbraio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A01249

DECRETO 6 febbraio 2019.

Revoca della sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto 6 febbraio 2017.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;


Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 46 del 16 febbraio 2007, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano»;

Visto il regolamento (CE) n. 1017 della Commissione del 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 227 del 31 agosto 2007, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2017, con il quale è stato rinnovato per un triennio al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di



pesca illegale», ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Visto il decreto del 29 marzo 2018, recante sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto ministeriale 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto ministeriale del 6 febbraio 2017;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 8 maggio 2018, prot. Mipaaf n. 34074 del 9 maggio 2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del decreto del 29 marzo 2018, recante sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto ministeriale 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto ministeriale del 6 febbraio 2017;

Decreta:

Articolo unico

1. È revocato il decreto del 29 marzo 2018, con il quale è stato sospeso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto ministeriale del 6 febbraio 2017 conferito al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP.

2. Il Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP, prosegue nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge del 21 dicembre 1999, n. 526, fino alla data di scadenza dell'incarico.

Roma, 6 febbraio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A01250

DECRETO 7 febbraio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;


Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha,



tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Venti impetuosi dal 10 agosto 2017 al 28 agosto 2017 nelle province di Pordenone, Udine.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali.

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Pordenone:

venti impetuosi dal 10 agosto 2017 al 28 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Casarsa della Delizia, Chions, Fiume Veneto, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Travesio, Valvasone Arzene.

Udine:

venti impetuosi dal 10 agosto 2017 al 28 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Codroipo, Lestizza, Palazzolo Dello Stella, Precenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A01251

DECRETO 15 febbraio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;


Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e



nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 29 ottobre 2018 nella Provincia di Cremona.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni:

Cremona:

tromba d'aria del 29 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Agnadello, Rivolta D'Adda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A01220

DECRETO 15 febbraio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;


Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili



con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 28 ottobre 2018 nella Provincia di Brindisi.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni:

Brindisi:

tromba d'aria del 28 ottobre 2018;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Brindisi, Latiano, Mesagne, Torre Santa Susanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A01221

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 6 febbraio 2019.


Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dall'intervento in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, fatta eccezione per il Comune dell'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo agli aiuti di importanza minore;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista la delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, che approva il Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, assegnando alle amministrazioni titolari degli interventi l'annualità 2016 della dotazione finanziaria, per un importo complessivo di 36 milioni di euro, dei quali 10 milioni sono destinati al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese al fine di valorizzare le risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell'attrattività turistica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2018, con il quale sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 2018, che dispone che alla concessione delle agevolazioni si provvede con le risorse finanziarie di cui al punto 2 della citata delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, assegnate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese per l'intervento di valorizzazione delle risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell'attrattività turistica, pari a euro 10.000.000,00 di cui il 63% riservato alle iniziative che si localizzano nel Comune dell'Aquila e il restante 37% riservato alle iniziative che si localizzano nel restante territorio del cratere sismico aquilano;

Visto, altresì, l'art. 4 del medesimo decreto ministeriale 5 aprile 2018, che affida al soggetto gestore - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli;

Vista la circolare direttoriale n. 351717 del 20 novembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 2018, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2018;

Visto, in particolare, il punto 6.3 della predetta circolare direttoriale, che prevede che: «Ferma restando la chiusura dello sportello, disposta ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attività amministrative, il soggetto gestore provvederà a sospendere l'avvio delle attività di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza sul proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall'eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il soggetto gestore riavvierà le istruttorie per le domande sospese, secondo l'ordine cronologico di presentazione»;

Considerato che, come comunicato dal soggetto gestore, alla data del presente decreto risultano presentate domande di agevolazione relative alle iniziative localizzate nei comuni del cratere sismico aquilano, con esclusione del Comune dell'Aquila, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e come previsto al punto 6.2 della citata circolare direttoriale n. 351717 del 20 novembre 2018, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le domande di agevolazione afferenti alle iniziative localizzate nei comuni del cratere sismico aquilano e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle medesime domande;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018. È conseguentemente disposta, con effetto dal 7 febbraio 2019, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione inerenti alle iniziative localizzate nei comuni del cratere sismico aquilano con esclusione del Comune dell'Aquila, per il quale, pertanto, lo sportello rimane aperto.


2. Ai fini dell'istruttoria delle domande presentate nel periodo di apertura dello sportello si applica quanto previsto al punto 6.3 della circolare direttoriale n. 351717 del 20 novembre 2018 menzionata in premessa.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

Roma, 6 febbraio 2019

Il direttore generale: SAPPINO

19A01226



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 febbraio 2019.

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materie di protezione di dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la rea-

lizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del C.I.P.E.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;


Visto il comma 7-*quater* dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale: «Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la richiesta di variazione di bilancio n. 8546, in data 14 luglio 2017 con la quale si chiede che l'importo di 1 milione di euro relativo alla dotazione del suddetto Fondo venga iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel C.d.r. 6, Direzione generale biblioteche e istituti culturali, Programma 10 «Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» - Azione 03 «Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario»;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2018 MI-BACT di concerto con MEF, recante «Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50», il quale, «tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali ulteriori risorse in coerenza con quanto previsto dal citato comma 7-*quater* dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96», e «tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche nel promuovere la lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani»:

l'art. 1 stabilisce che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: «a) 70% per il sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche»;

l'art. 2, comma 1, stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui al citato art. 1, «con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno»;



l'art. 2, comma 2, stabilisce che «i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale - concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale - con il quale è stata disposta la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2019 (Rep. 8) - decreto concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 16 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Termini di scadenza per la presentazione delle istanze

1. In attuazione del decreto interministeriale MIBACT di concerto con MEF del 23 marzo 2018, Rep. n. 162, recante «Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50», le istanze per l'accesso al Fondo dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019, secondo le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande

1. L'istanza per l'accesso al Fondo può essere inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande (di seguito detto applicativo) accessibile dal sito web <https://fondopatrimoniolibrario.librari.beniculturali.it>

2. L'istanza può essere inviata solo previa registrazione sull'applicativo da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente, seguendo accuratamente le indicazioni presenti nelle Linee guida disponibili sul sito web.

Art. 3.

Soggetti che possono accedere al Fondo

1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari provinciali e comunali e le Biblioteche scolastiche.

2. Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti. Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già formalmente costituiti e operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda. L'istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente da Sistemi territoriali che rispondano alle caratteristiche di cui sopra. Si sottolinea che la sola adesione al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo. Non sono altresì ammesse al finanziamento le singole biblioteche provinciali e comunali. Ciascun sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

3. Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche appartenenti ad istituti scolastici (Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascun istituto scolastico potrà presentare una sola domanda.

Art. 4.

Compilazione e invio dell'istanza

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente, utilizzando le proprie credenziali, potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione dell'istanza.

2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio dell'istanza, la stessa dovrà essere scaricata in formato PDF, firmata digitalmente dal legale rappresentante e nuovamente caricata tramite l'applicativo.

Una volta caricata l'istanza si considera inviata e non potrà più essere modificata.

Art. 5.

Termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 1° aprile 2019 e fino alle ore 12,00 (mezzogiorno) del 30 aprile 2019.



Art. 6.

Commissione valutatrice

1. Presso la Direzione generale biblioteche e istituti culturali è costituita la Commissione valutatrice delle istanze riguardanti l'accesso al Fondo.

2. Con apposito decreto, il Direttore generale biblioteche e istituti culturali nomina la Commissione, che sarà formata da:

il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), con funzione di Presidente;

due funzionari bibliotecari dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali;

tre funzionari dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

la segreteria della Commissione, composta da funzionari del Servizio II della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Art. 7.

Valutazione delle istanze

1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, il Servizio II della Direzione generale biblioteche e istituti culturali trasmette alla Commissione valutatrice l'elenco delle domande pervenute.

2. La Commissione valuta la congruenza dei progetti con le finalità di promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018.

3. Per i Sistemi bibliotecari, come definiti all'art. 3, comma 2 del presente decreto, saranno richieste informazioni in merito a:

tipologia Sistema;

numero biblioteche del Sistema;

patrimonio complessivo del Sistema;

adesione ai servizi bibliotecari nazionali;

servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali;

sito web e presenza sui social networks;

obiettivi del progetto.

La Commissione valuterà i progetti applicando i seguenti criteri:

congruenza del progetto alle finalità del bando;

durata dei benefici e ricaduta del progetto;

coinvolgimento nel progetto delle biblioteche del Sistema.

4. Per le Biblioteche scolastiche, come definite all'art. 3, comma 3 del presente decreto, saranno richieste informazioni in merito a:

tipologia istituto;

consistenza del patrimonio librario;

presenza di personale addetto;

eventuale adesione a Sistemi bibliotecari locali o a servizi bibliotecari nazionali;

servizi e risorse offerti all'utenza;

sito web e presenza sui social networks;

obiettivi del progetto.

La Commissione valuterà i progetti applicando i seguenti criteri:

congruenza del progetto alle finalità del bando;

durata dei benefici e ricaduta del progetto;

capacità di coinvolgimento di altre realtà territoriali.

Art. 8.

Conclusione della procedura

1. La Commissione, una volta conclusa la valutazione delle istanze, presenta al Direttore generale biblioteche e istituti culturali la proposta di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 secondo le percentuali previste dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 all'art. 1, lettere a) e b), e all'art. 2, commi 3 e 4.

2. Il direttore generale biblioteche e istituti culturali ripartisce le risorse, sentito il competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e pubblica sul sito della Direzione generale biblioteche e istituti culturali il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse. La pubblicazione di detta documentazione ha valore di notifica.

Art. 9.

Rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, i soggetti beneficiari devono presentare alla direzione generale biblioteche e istituti culturali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento, il rendiconto del contributo caricando la documentazione tramite l'apposita pagina presente sul sito web <https://fondopatrimoniolibrario.librari.beniculturali.it>


Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio II della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

2. Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare:

dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, mail michela.calisse@beniculturali.it;



dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, mail valentina.demartino@beniculturali.it;
dott.ssa Paola Puglisi, tel. 06 67235082, mail paola.puglisi@beniculturali.it.

Art. 11.

Pubblicazione del bando

1. Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2019

Il direttore generale: PASSARELLI

19A01186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Modifiche alla delibera n. 19 del 2018 - Assegnazione a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari, di risorse derivanti da sanzioni e revoche. (Delibera n. 70/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, il quale istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in

attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la propria delibera n. 97 del 2017, con la quale questo Comitato ha:

a) preso atto degli esiti della ricognizione svolta in attuazione della delibera n. 57 del 2016 dal competente Dipartimento per le politiche di coesione circa l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito *OGV*) da parte delle regioni alla data del 31 dicembre 2016, ricognizione che ha determinato la disponibilità di risorse derivanti dall'applicazione di revoche e sanzioni per mancati impegni, nei termini previsti, per un importo totale di 121.264.116 euro;

b) assegnato, a valere sulla predetta disponibilità complessiva, un importo di 100.994.391 euro in favore di interventi rispondenti alle esigenze di Enti locali;

Vista la propria delibera n. 19 del 2018, con la quale questo Comitato ha:


a) assegnato, a valere sulla disponibilità residua di cui alla citata delibera n. 97 del 2017, un importo complessivo di 20.269.609 euro per la realizzazione di interventi relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari;

b) prorogato alla data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni in materia di coesione territoriale al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per il Sud, prot. n. 1132-P del 20 novembre 2018 unitamente alla nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale viene proposta la modifica del



secondo periodo del punto 2.1 della delibera n. 19 del 2018 prevedendo espressamente l'estensione della proroga al 31 dicembre 2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti anche per gli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere n. 99 del 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»), interventi indicati al medesimo punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016;

Vista, altresì, la nota del Ministro per il Sud, prot. n. 1137-P del 20 novembre 2018 unitamente alla nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale viene proposta la riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso al Centro sportivo della Guardia di finanza, riportati nell'elenco allegato alla citata delibera n. 19 del 2018, annullando l'intervento «Caserma Gen. D. Angelo Dus di Roma (Castelporziano)» finanziato con l'assegnazione di euro 245.000 e imputando le risorse così liberate in favore del nuovo intervento «Rifunionalizzazione dell'edificio palestra a servizio degli impianti sportivi presenti, relativo al comprensorio demaniale denominato Caserma Italia - Lido di Ostia (Roma)», per eguale importo;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto - CUP e le relative delibere attuative di questo Comitato n. 143 del 2002 e n. 24 del 2004;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 6013-P del 28 novembre 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

di approvare la modifica proposta dal Ministro per il Sud relativamente al secondo periodo del punto 2.1 della delibera n. 19 del 2018 che viene riformulato come segue:

«Viene prorogato alla stessa data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018 dal punto 2.4 della delibera n. 57 del 2016, nonché relative agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere n. 99 del 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»), interventi indicati al medesimo punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016».

Viene approvata altresì la riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso al Centro sportivo della Guardia di finanza, riportati nell'elenco allegato alla citata delibera n. 19 del 2018, annullando l'intervento «Caserma Gen. D. Angelo Dus di Roma (Castelporzia-

no)» finanziato con l'assegnazione di euro 245.000 e imputando tali risorse in favore del nuovo intervento «Rifunionalizzazione dell'edificio palestra a servizio degli impianti sportivi presenti, relativo al comprensorio demaniale denominato Caserma Italia - Lido di Ostia (Roma)», per eguale importo.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.

75

19A01187

DELIBERA 28 novembre 2018.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione somme stanziare per la copertura del contributo straordinario riconosciuto ai comuni colpiti dal sisma diversi da L'Aquila per le spese del personale proveniente dai soppressi uffici territoriali per la ricostruzione - annualità 2018. (Delibera n. 81/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere.

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,



concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 15 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede un contributo straordinario complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune di L'Aquila nonché per integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 1, comma 448, della suddetta legge 23 dicembre 2014, n. 190 sia per il Comune di L'Aquila sia per i comuni, diversi da quello di L'Aquila, interessati dal suddetto sisma;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, art. 14, comma 7 che ha disposto un ulteriore contributo straordinario, pari a complessivi 32,5 milioni di euro, per gli anni 2016 e 2017, a favore del Comune di L'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico, a copertura di maggiori spese e minori entrate;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall'art. 1, comma 710, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto, tra l'altro, per l'anno 2018, un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

Visto, in particolare, l'art. 2-bis del suddetto decreto-legge n. 148 del 2017, che, al comma 32, dispone che il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'art. 67-ter, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, intervenenti di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo»(di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, del 2 luglio 2018, del 28 settembre 2018 e del 30 ottobre 2018, che hanno confermato la Struttura di missione sino al 30 giugno 2019;

Vista la propria delibera n. 59 del 2017 che ha disposto assegnazioni per la copertura del contributo straordinario riconosciuto ai comuni colpiti dal sisma per le annualità 2015, 2016 e 2017;


Vista la nota del segretario generale prot. n. 8254 del 27 novembre 2018, con cui è stata trasmessa a questo Comitato, la proposta, istruita dalla Struttura di missione e annunciata nel corso della riunione preparatoria del Comitato del 21 novembre 2018, di assegnazione delle risorse stanziare dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, per spese del personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione per l'anno 2018, quantificate in 367.560 euro;

Considerato che l'istruttoria è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, pur disponendo a partire dal 1° luglio 2018 la soppressione degli uffici territoriali per la ricostruzione e il trasferimento delle relative competenze all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (di seguito USRC), ha previsto il trasferimento del personale precario ivi in servizio presso i comuni titolari dei contratti, fino alla scadenza degli stessi, nonché l'apertura di sportelli presso le sedi degli uffici territoriali soppressi;

Tenuto conto che, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione con il supporto dell'USRC, gli effettivi fabbisogni finanziari sono stati quantificati in 367.560,00 euro;

Considerato che tale importo complessivo, pari a 367.560,00 euro, trova idonea copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti;

Vista l'odierna nota prot. n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;



Delibera:

1. Assegnazione di risorse

È disposta l'assegnazione complessiva, pari a 367.560,00 euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, per l'anno 2018, quale contributo straordinario finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

La complessiva assegnazione di pari a 367.560,00 euro, è ripartita come segue:

Fabbisogno Annualità 2018	
Comuni del cratere capofila delle aree omogenee	Importo
Sportello USRC 3 - Monitorio al Vomano	€ 54.000,00
Sportello USRC 5 - Cugnoli	€ 99.360,00
Sportello USRC 6 - Caporciano	€ 50.400,00
Sportello USRC 7 - Goriano Sicoli	€ 113.400,00
Sportello USRC 9 - Rocca di Mezzo	€ 50.400,00
Totale	€ 367.560,00

2. Monitoraggio sull'impiego delle risorse assegnate

In linea con quanto disposto dal citato decreto-legge n. 113/2016, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, i comuni destinatari dei contributi straordinari ivi previsti pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti.

3. Trasferimento delle risorse

Il trasferimento del complessivo importo di 367.560 euro, di cui alla presente delibera, verrà disposto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016, a favore del Comune di Fossa, tenuto a ripartire le risorse tra i comuni del cratere previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Resta fermo che le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Norma finale

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 59 del 2017.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 68

19A01188

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 6 febbraio 2019.

Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Delibera n. 52/CP/2019).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze del 20-21 novembre e 18-19 dicembre 2018, del 15-16 gennaio e 5-6 febbraio 2019;

Visti gli articoli 100 e 108 della Costituzione;

Visti gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto l'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto l'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la delibera n. 130/CP/2017 in data 14 aprile 2017, con la quale è stato approvato il testo ricognitivo della delibera n. 25/CP/2012 in data 8 febbraio 2012 riguardante il regolamento del Consiglio di presidenza;

Visto, in particolare l'art. 28, comma 2, delle sopracitate delibere concernente le competenze della Commissione per il regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: «La Commissione è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare»;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato regolamento;

HA ASSUNTO

la seguente delibera:

di approvare il nuovo regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Capo I

ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede e luogo di riunione


1. Il Consiglio di presidenza ha sede e, di norma, si riunisce in Roma presso la sede centrale della Corte dei conti.

2. Le adunanze possono essere tenute anche nelle sedi regionali della Corte.

Art. 2.

Insedimento e durata

1. La prima riunione del Consiglio è convocata dal presidente della Corte dei conti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.



2. Nella prima seduta il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti, conosce dei reclami atinenti alle elezioni dei componenti eletti dai magistrati, anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

3. La durata in carica del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 3.

Posizione dei rappresentanti del Parlamento

1. Prima della seduta d'insediamento del Consiglio, i rappresentanti del Parlamento debbono presentare alla segreteria del Consiglio una dichiarazione ai fini della verifica della sussistenza di eventuali incompatibilità con le funzioni della Corte dei conti.

In caso di sopravvenienza di simili attività, la relativa dichiarazione va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Consiglio, ove rilevi la sussistenza di incompatibilità, anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il suo presidente, ne dà comunicazione ai presidenti delle Camere.

3. Nel caso di cessazione dei rappresentanti del Parlamento, il presidente della Corte dei conti provvede a darne immediata comunicazione ai presidenti delle Camere per la nuova elezione da parte del rispettivo ramo del Parlamento.

Art. 4.

Posizione dei magistrati eletti

1. Il carico di lavoro dei magistrati eletti è ridotto in misura non inferiore alla metà, salvo rinuncia degli interessati. I capi degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio.

2. I magistrati eletti possono assumere incarichi extragiudiziari, autorizzati dal presidente della Corte dei conti, previo parere adottato a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Il magistrato può essere autorizzato solo laddove non abbia chiesto la riduzione dei carichi di lavoro.

3. I magistrati componenti eletti del Consiglio che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati che li seguono per numero di suffragi.

4. Qualora, per mancanza di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi entro trenta giorni dalla cessazione; in tal caso, per i requisiti di eleggibilità, si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

Art. 5.

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal presidente della Corte dei conti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente della Corte dei conti è sostituito, relativamente alla funzione di presidenza del Consiglio, dal vice-presidente o, in mancanza, dal presidente aggiunto della Corte dei conti o ancora in mancanza di entrambi dal componente del Consiglio più anziano per età. In caso di impedimento permanente, dimissioni o collocamento a riposo del presidente della Corte dei conti le funzioni di presidente del Consiglio sono svolte dal presidente aggiunto.

Art. 6.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. Tutti i componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. La partecipazione ai lavori delle Commissioni e del Consiglio può svolgersi anche in videoconferenza con modalità telematiche, laddove non siano previste votazioni segrete.

3. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al presidente della Corte dei conti seguono il presidente aggiunto, il procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento in ordine di età, con precedenza del componente designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, gli altri componenti in ordine di età.

4. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale della Corte ed il Capo di Gabinetto e qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del presidente della Corte dei conti, qualora il presidente non partecipi al voto.

5. I componenti del Consiglio non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.


Art. 7.

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione. Anche nelle sedute non pubbliche, partecipano, salvo diverso avviso del Consiglio, il direttore dell'Ufficio di segreteria e il direttore dell'Ufficio studi e documentazione.

2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e, per il tramite del segretario generale, provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.

3. Ciascun componente, oltre che del necessario supporto tecnico e logistico, può avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di non più di due impiegati, anche a tempo pieno, individuati d'intesa con il segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.



Art. 8.

Trattamento economico dei componenti e del personale addetto al Consiglio di presidenza

1. La misura dell'indennità di funzione consiliare è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Commissione bilancio e previo parere del Segretario generale, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennità stabilite per gli altri Organi di rilevanza costituzionale. Con la medesima deliberazione consiliare sono fissate le percentuali di riduzione dell'indennità stessa, in ragione delle assenze alle sedute del Consiglio ovvero delle Commissioni di appartenenza di ciascun componente. Per i componenti del Consiglio non residenti a Roma è previsto il rimborso delle spese di viaggio, inclusi gli aerei e i taxi qualora vi siano necessità di servizio connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, vitto e alloggio. Per il vitto e l'alloggio il Consiglio di presidenza determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale, la misura massima giornaliera del rimborso spese. Le norme sul rimborso spese si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio o delle Commissioni.

2. Ai magistrati e al personale amministrativo addetti alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio, nonché agli assistenti di cui all'art. 7 comma 3 è corrisposta un'indennità di diretta collaborazione consiliare onnicomprensiva, sostitutiva di ogni altro trattamento economico accessorio, da erogarsi per 11 mensilità, a compenso degli obblighi di reperibilità e di disponibilità, nonché delle prestazioni loro richieste ai sensi del presente regolamento. Le misure dell'indennità sono determinate con deliberazione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione bilancio previo parere del Segretario generale, e sono aggiornate annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita.

Art. 9.

Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione

1. Spetta all'Ufficio di segreteria:

- a) assistere il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
- b) curare gli adempimenti preliminari e successivi alle adunanze del Consiglio;
- c) curare la diffusione dei testi deliberati dal Consiglio, anche avvalendosi dell'Ufficio stampa della Corte;
- d) organizzare nel proprio ambito, secondo le indicazioni della Commissione per il monitoraggio ed avvalendosi dei sistemi informativi della Corte, un Ufficio statistico sull'attività dei magistrati della Corte;
- e) provvedere alla tenuta e custodia dei fascicoli personali dei magistrati della Corte secondo criteri predefiniti dal Consiglio con apposita delibera, curandone l'informatizzazione.

2. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonché il conten-

zioso relativo agli atti del Consiglio; cura la redazione di pareri e di studi specifici su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio nelle materie di rispettiva competenza; segue le iniziative normative concernenti la Corte dei conti e ne informa il Consiglio tramite la Commissione competente; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.

3. L'Ufficio di segreteria è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato il quale è anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

4. All'Ufficio studi e documentazione è preposto un magistrato coadiuvato da altro magistrato il quale è anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Il magistrato direttore cura il coordinamento con l'Ufficio legale e documentazione della Presidenza.

5. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio, il presidente della Corte dei conti, sentito il presidente aggiunto ed il procuratore generale, sottopone al Consiglio tre nomi di magistrati per ciascuno dei seguenti incarichi: direzione e vice direzione dell'Ufficio di segreteria, direzione e vice-direzione dell'Ufficio studi e documentazione, allegandone i *curricula*. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi di magistrati, allegandone i *curricula*.

6. I magistrati di cui ai precedenti commi sono nominati, previa eventuale audizione dei candidati, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di mancato raggiungimento del *quorum*, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è biennale ed è rinnovabile una sola volta e, in ogni caso, non può eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere ulteriormente prorogate o rinnovate. Essi possono essere revocati in qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I magistrati di cui ai precedenti commi continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi titolari e comunque non oltre un mese dall'insediamento del Consiglio.

7. Il carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio studi è ridotto, salvo rinuncia degli interessati, in misura non inferiore alla metà. I capi degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 10.

Spese di funzionamento

1. Con delibera del Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici di cui agli articoli 7 e 9 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.

2. Agli uffici di cui al presente articolo è assegnato un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario generale della Corte dei conti.



Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 11.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie e relativamente agli ambiti attribuitigli dalla legge e, in particolare, delibera sulle materie attinenti a *status*, attribuzioni e competenze dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sui giudizi disciplinari, fatte salve le funzioni attribuite dalla legge al presidente della Corte dei conti ed al procuratore generale.

2. Il Consiglio di presidenza esercita altresì funzioni consultive nei casi previsti dalla legge, nonché su richiesta del Presidente della Corte dei conti.

3. Il Consiglio delibera sulla nomina del presidente della Corte dei conti, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; è proposto colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è proposto, o entra in ballottaggio, il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Si osservano, per la rimanente parte, le procedure indicate dalle leggi vigenti.

4. Il Consiglio elegge il vice-presidente tra i rappresentanti del Parlamento. La designazione avviene secondo un criterio di rotazione annuale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto, o entra in ballottaggio, il rappresentante del Parlamento più anziano.

5. Il Consiglio adotta, su proposta del presidente della Corte dei conti, i regolamenti di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per l'organizzazione degli uffici ed il funzionamento della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il Segretario generale previa deliberazione delle sezioni riunite. Ai fini dell'espressione del parere il Segretario generale acquisisce l'avviso del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di presidenza, su proposta del presidente della Corte dei conti e della Commissione per il monitoraggio, avvalendosi dell'Ufficio statistico previsto dall'art. 9, adotta idonei indicatori e strumenti per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati e della loro produttività.

7. Il presidente della Corte dei conti nomina il segretario generale d'intesa col Consiglio di presidenza.

8. Il Consiglio esprime parere motivato sull'esercizio dei poteri del presidente della Corte dei conti concernenti la composizione nominativa delle sezioni riunite, sulla base dei principi direttivi predeterminati dal Consiglio stesso, d'intesa con il presidente.

9. Il Consiglio nomina il direttore e i componenti degli organi del Seminario di formazione permanente, su

proposta del presidente della Corte dei conti. Ciascun componente può proporre al presidente della Corte dei conti ulteriori candidature, allegando il *curriculum* dei candidati.

10. Il Consiglio procede all'individuazione dei componenti del Servizio Massimario della Corte mediante apposita procedura concorsuale, retta da specifici criteri di merito. Il direttore e il vice direttore del Massimario sono nominati dal Consiglio sulla base di una terna di nomi indicata dal presidente. Il vice direttore dirige la rivista sulla base delle indicazioni del direttore.

11. Il Consiglio ha tempestiva conoscenza delle iniziative e delle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono alle attribuzioni della Corte dei conti e può esprimere su proposta del presidente della Corte dei conti una propria risoluzione al riguardo.

12. Il Consiglio ha informazione preventiva e, comunque, prima della stipula, delle convenzioni amministrative a carattere generale, che hanno connessione con l'esercizio della funzione magistratuale, in corso di negoziazione tra la Corte dei conti e le altre amministrazioni.

13. Il Consiglio può intervenire a tutela del singolo magistrato, in ogni sua attività professionale anche conferita o autorizzata, o della Corte dei conti, in relazione a fatti suscettibili di ledere in concreto il sereno esercizio delle funzioni attribuite alla magistratura contabile ed allo stesso Consiglio, su segnalazione del presidente della Corte dei conti o di almeno tre dei suoi componenti, previo esame della II Commissione; fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al periodo precedente provengano da Autorità pubbliche, l'intervento del Consiglio è previamente comunicato ai vertici delle Autorità interessate.

14. Il Consiglio delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.

15. Il Consiglio può esprimere, su richiesta del Presidente della Corte dei conti, un parere sui profili di propria competenza in vista dell'approvazione dei programmi e criteri di riferimento del controllo, deliberati annualmente dalle Sezioni riunite sulla base delle priorità indicate dalle Commissioni parlamentari.

16. Il Consiglio delibera su proposta del presidente della Corte dei conti circa le modalità, la partecipazione dei componenti del Consiglio e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni giurisdizionali della Corte.


17. Ai giudizi di parificazione assiste un rappresentante del Consiglio.

18. Il Consiglio determina i criteri e le modalità per le missioni dei propri componenti.

Art. 12.

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il Consiglio di presidenza può programmare, nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con il presidente della Corte dei conti, indagini conoscitive svolte da membri del Consiglio, eventualmente coadiuvati da personale amministrativo.



2. All'esito delle indagini conoscitive, il Consiglio, sulla base delle relazioni depositate, assume le opportune iniziative nell'ambito delle proprie competenze.

3. In ogni caso, il Consiglio può svolgere ogni attività istruttoria ed ispettiva specificamente finalizzata all'esercizio delle sue competenze.

4. Il Consiglio predispone visite conoscitive, da svolgere nel quadriennio, in tutte le sedi regionali, all'esito di ciascuna delle quali redige una relazione.

Art. 13.

Formazione

1. In materia di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza, su proposta della Commissione competente:

a) adotta il regolamento di organizzazione per la formazione professionale prevedendo per i propri rappresentanti nel Consiglio del seminario il criterio della rotazione annuale;

b) procede alla ricognizione dei fabbisogni formativi generali e di tutte le singole aree funzionali;

c) esercita funzioni di programmazione, d'indirizzo generale e di coordinamento delle azioni formative, nonché di destinazione delle risorse necessarie;

d) verifica i risultati delle attività formative;

e) può organizzare direttamente iniziative formative o di studio in materia di grande rilevanza.

Art. 14.

Convocazione

1. Il presidente della Corte dei conti predispone il programma semestrale delle adunanze consiliari e ne dà comunicazione al Consiglio.

2. Il Consiglio di presidenza è convocato in adunanza dal presidente della Corte dei conti.

3. Il Consiglio di presidenza può essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata di una Commissione o di almeno quattro componenti. Nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

4. Il presidente della Corte dei conti procede alla convocazione inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno quattro giorni prima della seduta.

5. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. In caso d'inserimento di documentazione oltre i termini di cui ai commi 4 e 6, l'esame dell'argomento può essere rinviato dal Consiglio ad una successiva adunanza, su richiesta di almeno tre componenti.

6. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni devono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta, con le proposte delle competenti Commissioni.

Art. 15.

Poteri di urgenza del presidente della Corte dei conti

1. Il presidente della Corte dei conti può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e nell'impossibilità di una immediata convocazione del Consiglio stesso.

2. Tali deliberazioni sono trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art. 16.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna adunanza e seduta è definito analiticamente dal presidente della Corte dei conti.

2. Ai fini della formazione dell'ordine del giorno, i presidenti delle Commissioni segnalano tempestivamente gli argomenti esaurientemente istruiti.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, anche su proposta di uno dei componenti, il presidente della Corte dei conti può aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se quattro componenti ne fanno richiesta, l'argomento è rinviato alla successiva seduta o adunanza.

4. Una Commissione ovvero quattro membri del Consiglio di presidenza hanno la facoltà di chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno della successiva adunanza, indicando uno o più relatori.

5. In ogni caso, il Consiglio può chiedere che l'esame di un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno sia rinviato alla seduta o all'adunanza successiva, anche ai fini di eventuale istruttoria della Commissione competente.

6. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal presidente della Corte dei conti su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalità di cui al comma precedente.


Art. 17.

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine d'iscrizione.

2. Il presidente della Corte dei conti può, anche su proposta di uno o più componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

3. Il presidente della Corte dei conti dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, salvo quelli dei relatori per le Commissioni.



4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.

Art. 18.

Quorum e votazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sei componenti, dei quali due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente regolamento stabiliscano una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.

3. Salvi i casi di votazione a scrutinio segreto o quelli in cui è stabilita una maggioranza speciale, nell'ipotesi di parità, prevale il voto del presidente della Corte dei conti.

4. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano.

5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, nonché su promozione alla qualifica di presidente di sezione e su conferimenti di Uffici direttivi e semidirettivi. Lo scrutinio segreto è adottato altresì su richiesta del presidente della Corte dei conti o di quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

Art. 19.

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni, sinteticamente motivate, relative alle richieste:

- a) di non deliberazione sull'argomento;
- b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
- c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino ad una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.

3. I richiami al regolamento, o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed, infine, quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono votati prima di quello principale. Nel caso siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argo-

menti distinti, si può procedere al voto per parti separate, su richiesta di uno dei componenti; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

Art. 20.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Compete al presidente della Corte dei conti determinare le modalità di accesso del pubblico in aula.

3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche, salvo che riguardino criteri o questioni preliminari di carattere generale, quando si tratti delle seguenti questioni:

- a) deliberazione sulla nomina del presidente della Corte dei conti;
- b) nomina del presidente aggiunto, del procuratore generale, del procuratore generale aggiunto e del Segretario generale;
- c) procedimenti disciplinari e sospensioni cautelari dal servizio;
- d) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilità ambientale;
- e) eventuali audizioni di candidati e le relative valutazioni svolte dal Consiglio.

4. Il presidente della Corte dei conti o chi ne fa le veci, il procuratore generale o almeno tre componenti possono chiedere che, per specificati motivi di riservatezza, si proceda in seduta non pubblica. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

Art. 21.


Verbale e sintesi delle sedute

1. Dopo ciascuna seduta, l'Ufficio di segreteria redige tempestivamente la sintesi delle conclusioni dei lavori del Consiglio che è pubblicata nella intranet della Corte dei conti.

2. Delle sedute del Consiglio è redatto, a cura dell'Ufficio di segreteria di cui al comma 3 dell'art. 9, verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto e le relative motivazioni. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.

3. Delle sedute non pubbliche il verbale riporta esclusivamente l'indicazione dettagliata delle procedure seguite, la descrizione sintetica e oggettiva degli argomenti discussi, l'elenco nominativo degli interventi e la motivazione collegiale delle deliberazioni adottate. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta altresì le singole espressioni di voto.

4. Il verbale è presentato al Consiglio per la sua approvazione, di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva.



5. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 9, comma 3, ovvero in caso di assenza o impedimento dei medesimi magistrati, il verbale è redatto dal componente del Consiglio più giovane per età.

6. Il verbale è sottoscritto dal presidente della Corte dei conti e dal verbalizzante della seduta.

7. I verbali delle sedute pubbliche approvati e le relative delibere sono pubblicati nella intranet della Corte dei conti. Il Consiglio decide a maggioranza la pubblicazione di parti del verbale di sedute segrete.

Art. 22.

Esecuzione, pubblicità ed accesso agli atti

1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti.

2. Il presidente della Corte dei conti emana le deliberazioni adottate dal Consiglio i cui schemi sono predisposti dall'Ufficio di segreteria.

3. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. Copie, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente, con le modalità previste dal competente ufficio del Segretariato generale.

4. I componenti del Consiglio ed il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. È tenuto al segreto anche il personale della Corte dei conti che, per ragioni d'ufficio, ne venga a conoscenza.

5. Sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dal comma successivo:

a) documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attività stesse;

b) verbali delle sedute non pubbliche, se non esiste un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;

c) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione di ricorsi giurisdizionali relativi al personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;

d) fascicoli personali dei magistrati, nonché ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;

e) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;

f) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;

g) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati ed alle loro condizioni psico-fisiche;

h) documenti provenienti da altre amministrazioni e da queste esclusi dall'accesso, detenuti dal Consiglio in quanto atti di procedimenti di propria competenza.

6. Qualora l'accesso sia motivatamente richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, spetta al di-

rettore dell'Ufficio di segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo, previa autorizzazione del Consiglio di presidenza. Se l'accesso è richiesto per gli atti di competenza del presidente della Corte dei conti, la decisione relativa spetta al presidente stesso.

7. Ai fini della disponibilità e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, il direttore dell'Ufficio di segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilità è resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.

Capo III

LE COMMISSIONI

Art. 23.

Funzionamento

1. Sono istituite le Commissioni permanenti di cui ai successivi articoli.

2. Le Commissioni sono costituite, anche per quanto riguarda i componenti di diritto del Consiglio, mediante accordo. I componenti del Consiglio sono assegnati alle Commissioni permanenti in base ad un criterio di rotazione annuale. Ciascun componente del Consiglio fa parte di una delle due Commissioni referenti.

3. Nessun componente può essere assegnato a più di tre Commissioni.

4. Se non si raggiunge l'accordo nella composizione delle Commissioni, si procede per sorteggio; in questo caso gli estratti della prima Commissione sono esclusi dalla composizione della seconda. Allo stesso modo, il componente del Consiglio già assegnato a tre Commissioni viene escluso dai successivi sorteggi.

5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, senza diritto di voto. Allo scopo, a tutti i componenti di ciascuna Commissione referente è inviata tempestivamente la documentazione trasmessa ai componenti dell'altra, in funzione della convocazione delle rispettive sedute, con esclusione della documentazione della Commissione disciplinare e della Commissione per l'incompatibilità ambientale.

6. Le Commissioni possono decidere di riunirsi in seduta congiunta per deliberare su determinate materie, anche su indicazione del Consiglio. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo per parteciparvi.

7. Il Consiglio può deliberare, anche per la formulazione di proposte normative, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui possono far parte anche rappresentanti dell'Associazione, con funzioni consultive e conoscitive.

8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Le Commissioni decidono quali soggetti possono assistere alle sedute.

9. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di economia procedimentale e semplificazione.

10. L'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento



delle relative funzioni. Di ciascuna seduta è redatto un breve resoconto che è distribuito a tutti i componenti la Commissione, al presidente della Corte dei conti, nonché a qualunque componente il Consiglio che ne faccia richiesta.

11. La presidenza delle Commissioni di cui agli articoli 25, 26 e 29 segue il criterio dell'alternanza annuale.

Art. 24.

Le Commissioni referenti

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di due Commissioni che riferiscono al Consiglio, formulando proposte scritte sugli affari di loro competenza, almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio o, in caso di urgenza, tre giorni prima.

2. Ciascuna delle Commissioni referenti è presieduta da un componente togato elettivo del Consiglio ed è formata da un altro componente togato elettivo e da due componenti eletti dal Parlamento nonché da un componente di diritto del Consiglio con diritto di voto.

3. Previo accordo tra i componenti, l'attività istruttoria della Commissione può essere svolta da due componenti.

4. Le Commissioni referenti possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di determinati argomenti.

5. Il presidente della Corte dei conti assegna alle Commissioni referenti le questioni di loro competenza, salvo le facoltà ad esso attribuite dalla legge. Le Commissioni riferiscono al Consiglio, di regola, nel termine di quindici giorni. Nei casi di particolare complessità, le Commissioni possono richiedere al presidente della Corte dei conti il prolungamento di tale termine.

Art. 25.

Prima Commissione referente

1. La Prima Commissione formula relazioni, pareri e proposte, nelle seguenti materie:

- a) deliberazione del concorso per la nomina a referendario e gestione della relativa procedura in base alla normativa vigente; assunzioni;
- b) promozione a presidente di sezione, consigliere, primo referendario;
- c) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;
- d) assegnazione di sedi e di funzioni;
- e) trasferimento - anche d'ufficio - dei magistrati;
- f) individuazione delle sedi disaggiate;
- g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;
- h) dispense dal servizio;
- i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati;
- l) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;
- m) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;

n) proposte, nelle materie di competenza del Consiglio, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale;

o) formazione e aggiornamento del personale di magistratura;

p) proposte di azioni positive volte alla rimozione di ostacoli in materia di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati avvalendosi, a tal fine, della cooperazione del Comitato per le pari opportunità.

Art. 26.

Seconda Commissione referente

1. La Seconda Commissione formula relazioni, pareri e proposte nelle seguenti materie:


- a) pareri sulle proposte governative e regionali di nomina di consiglieri;
- b) pareri sulle autorizzazioni all'accettazione di incarichi extraistituzionali;
- c) conferimento di incarichi;
- d) adempimenti connessi alla pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 35 del 2006;
- e) accertamento dei casi d'incompatibilità;
- f) tenuta dell'Albo per le Commissioni di concorso e degli incarichi;
- g) contenzioso ed esposti;
- h) atti del sindacato ispettivo parlamentare e richieste di pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza del Consiglio;
- i) congedi ed aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;
- l) proposte di riforma della Corte e relative iniziative di studio;
- m) verifica delle esigenze di funzionalità degli uffici della Corte e proposte per l'informatizzazione nelle materie di competenza del Consiglio;
- n) concessione titoli onorifici;
- o) esame delle questioni di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 27.

Commissione bilancio

1. La Commissione bilancio, presieduta dal procuratore generale, è formata da quattro componenti, di cui almeno due eletti dal Parlamento, con la competenza dell'analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; di pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; di valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi e delle spese di funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 10, d'intesa con la I Commissione.

In caso di assenza o impedimento del procuratore generale, la Commissione sarà presieduta dal componente togato eletto più anziano.



Art. 28.

Commissioni in materia disciplinare e di incompatibilità ambientale

1. La Commissione per lo svolgimento delle attività preliminari ed istruttorie in materia disciplinare, presieduta dal componente designato ai sensi dell'art. 11, comma 4, è formata da tre componenti con la presenza di almeno un componente magistrato eletto.

2. I componenti della Commissione sono estratti a sorte tra tutti i componenti il Consiglio.

3. Alla scadenza del termine annuale la Commissione disciplinare rimane in carica per la conclusione delle istruttorie eventualmente in atto a quella data.

4. Per l'esame dei casi d'incompatibilità ambientale, si procede per sorteggio alla costituzione di apposita Commissione, con esclusione dei componenti della Commissione disciplinare.

Art. 29.

Commissione per il regolamento e gli atti normativi

1. La Commissione permanente per il regolamento e gli atti normativi, presieduta da un componente di nomina parlamentare, è formata da quattro componenti di cui almeno due eletti dal Parlamento e almeno un componente togato elettivo; ha competenza per l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modifica al presente regolamento, nonché per il parere su questioni di interpretazione regolamentare che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.

2. La Commissione è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare.

3. La Commissione può costituire, nel proprio ambito, sotto il coordinamento di uno dei propri componenti, gruppi di studio su determinati argomenti ad essa assegnati, chiamandone a far parte magistrati della Corte con competenza specifica.

Art. 30.

Commissione per il monitoraggio

1. La Commissione permanente per il monitoraggio, formata da quattro componenti, di cui almeno due eletti dal Parlamento, è presieduta dal presidente aggiunto della Corte.

In caso di assenza o impedimento del presidente aggiunto, la Commissione è presieduta dal componente togato eletto più anziano.

2. Essa ha competenza istruttoria per: il monitoraggio della produttività, mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; l'individuazione dei criteri per il miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; l'individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; le proposte correttive delle piante organiche.

3. La Commissione ogni sei mesi, salve ulteriori richieste del Consiglio, riferisce sull'attività svolta e comunica i dati sul monitoraggio al Consiglio.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Modifica al regolamento

1. Per le modifiche al presente regolamento la Commissione competente formula le proposte e il Consiglio le approva a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con il voto favorevole di non meno di due togati elettivi e di due componenti eletti dal Parlamento.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 6 febbraio 2019.

Roma, 6 febbraio 2019

Il presidente: BUSCEMA

19A01228

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2019.

Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 44).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio



dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 23, comma 3, e 24, comma 4;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, gli articoli 29-bis, 30, 30-quater, 30-quinquies, 30-septies e 215-bis e le disposizioni di attuazione degli articoli 30 e 215-bis in materia di sistema di governo societario;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. — Fonti normative
- Art. 2. — Definizioni
- Art. 3. — Ambito di applicazione
- Art. 4. — Principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio di riciclaggio

Capo II

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 5. — Obiettivi del sistema di governo societario
- Art. 6. — Obiettivi del sistema di controllo interno
- Art. 7. — Cultura del controllo interno
- Art. 8. — Flussi informativi e canali di comunicazione

Sezione II

RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI E DELL'ALTA DIREZIONE

- Art. 9. — Organi sociali e Alta direzione
- Art. 10. — Organo amministrativo
- Art. 11. — Alta Direzione
- Art. 12. — Organo di controllo

Sezione III

PRESIDI ORGANIZZATIVI ANTIRICICLAGGIO

- Art. 13. — Funzione antiriciclaggio
- Art. 14. — Compiti della funzione antiriciclaggio
- Art. 15. — Titolare della funzione antiriciclaggio
- Art. 16. — Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
- Art. 17. — Rapporti con le altre funzioni aziendali
- Art. 18. — Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette
- Art. 19. — Funzione di revisione interna
- Art. 20. — Presidi in materia di rete distributiva
- Art. 21. — Formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO

- Art. 22. — Ruolo dell'ultima società controllante italiana
- Art. 23. — Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo
- Art. 24. — Gruppi con operatività transfrontaliera
- Art. 25. — Processo per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo

Sezione V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIARI

- Art. 26. — Organizzazione e controlli
- Art. 27. — Adempimenti inderogabili a presidio del rischio di riciclaggio
- Art. 28. — Modalità di conservazione

Capo III

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I


IL RISCHIO DI RICICLAGGIO

- Art. 29. — Approccio basato sul rischio
- Art. 30. — Valutazione del rischio di riciclaggio
- Art. 31. — Profilatura della clientela

Sezione II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- Art. 32. — Principi generali
- Art. 33. — Contenuto degli obblighi
- Art. 34. — Identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore
- Art. 35. — Identificazione del titolare effettivo
- Art. 36. — Verifica dell'identità del cliente, del beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo
- Art. 37. — Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale



Art. 38. — Controllo costante nel corso del rapporto continuativo

Art. 39. — Operatività a distanza

Art. 40. — Obblighi di conservazione di documenti

Art. 41. — Obblighi e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

Art. 42. — Obbligo di astensione

Sezione III

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 43. — Principi generali

Art. 44. — Modalità di esecuzione

Art. 45. — Astensione dall'applicazione della procedura semplificata

Sezione IV

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 46. — Principi generali

Art. 47. — Misure rafforzate di adeguata verifica

Art. 48. — Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio

Art. 49. — Persone politicamente esposte

Art. 50. — Operatività anomala

Sezione V

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 51. — Ambito e responsabilità

Art. 52. — Soggetti autorizzati ad eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Art. 53. — Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi

Art. 54. — Obblighi dell'impresa che si avvale del terzo

Sezione VI

ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Art. 55. — Obblighi di adeguata verifica della clientela

Capo IV

FATTISPECIE PARTICOLARI

Art. 56. — Contratto per conto altrui

Art. 57. — Adempimento dell'obbligo di pagamento di premi assicurativi

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58. — Disposizioni transitorie

Art. 59. — Abrogazioni

Art. 60. — Pubblicazione

Art. 61. — Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:

a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie in conformità con l'art. 30 del Codice e con le disposizioni sul sistema di governo societario;

b) «Autorità»: le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «ultima società controllante italiana»: l'ultima società controllante italiana, di cui all'art. 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall'IVASS ai sensi dell'art. 210, comma 3, del Codice;

e) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

f) «funzione di verifica della conformità alle norme»: la funzione di cui all'art. 30-*quater* del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;

g) «funzioni fondamentali»: le funzioni di revisione interna, di verifica della conformità, di gestione dei rischi e attuariale di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del Codice;

h) «funzione di revisione interna»: la funzione di cui all'art. 30-*quinquies* del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;

i) «funzione di gestione dei rischi»: la funzione di cui all'art. 30-*bis* del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;

j) «gruppo»: gruppo di cui all'art. 1, comma 1, lettera r-*bis*, del Codice e alle relative disposizioni di attuazione, comprendente le società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, e le società controllate di cui all'art. 210-*ter*, comma 3, del Codice;

k) «imprese»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo, che operano nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;

l) «imprese stabilite senza succursale»: le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea, stabi-



lite senza succursale in Italia - di cui all'art. 3, comma 2, lettera *u*), del decreto antiriciclaggio - che operano nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;

m) «intermediari assicurativi»: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), del Codice - nonché le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annotate nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'art. 2, comma 1, del Codice;

n) «intermediari assicurativi stabiliti senza succursale»: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o Paese aderente allo Spazio economico europeo - annotate nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui all'art. 116-*quater* del Codice - stabilite senza succursale in Italia, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *u*), del decreto antiriciclaggio, in relazione all'attività di distribuzione assicurativa concretamente svolta sul territorio della Repubblica - in regime di libera prestazione di servizi - riguardante prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'art. 2, comma 1, del Codice;

o) «norme tecniche di regolamentazione»: le misure supplementari adottate dalla Commissione europea su proposta delle Autorità di vigilanza europea, ai sensi dell'art. 45 della direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015;

p) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

q) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

r) «orientamenti»: gli orientamenti congiunti, indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli intermediari bancari e agli intermediari finanziari, emanati dalle Autorità europee di vigilanza (AEV) ai sensi degli articoli 17, 18 e 48 della direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015;

s) «misure rafforzate»: gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 24 e 25 del decreto antiriciclaggio;

t) «misure semplificate»: gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 23 del decreto antiriciclaggio;

u) «quarta direttiva antiriciclaggio»: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

v) «rete distributiva diretta»: le persone fisiche o le società - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), del Codice, ovvero gli omologhi soggetti annotati nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice - che distribuiscono prodotti assicurativi nei rami di attività elencati all'art. 2, comma 1 del medesimo Codice;

w) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *aa*), del decreto antiriciclaggio;

x) «beneficiario»:

la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

l'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato;

y) «cliente»: il soggetto che, anche mediante coinstestazione, instaura rapporti continuativi ovvero compie operazioni con le imprese o con le imprese stabilite senza succursale;

z) «dati identificativi del cliente, del relativo titolare effettivo e dell'esecutore»:

il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione;

nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto;

in entrambi i casi, il codice fiscale del cliente e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore;


aa) «dati identificativi del beneficiario, del relativo titolare effettivo e dell'esecutore»:

il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;

nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto;

in entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore;

bb) «esecutore»: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente;



cc) «finanziamento del terrorismo»: «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette», in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

dd) «GAFI»: il Gruppo di azione finanziaria internazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto antiriciclaggio;

ee) «mezzi di pagamento»: i mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *s)*, del decreto antiriciclaggio;

ff) «operazione»: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla connessione con un rapporto continuativo, nonché la designazione di uno o più beneficiari specificamente individuati o univocamente individuabili;

gg) «operazioni collegate»: operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *u)*, del decreto antiriciclaggio;

hh) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;

ii) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

jj) «Paesi terzi ad alto rischio»: i Paesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *bb)*, del decreto antiriciclaggio;

kk) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'art. 109, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del Codice;

ll) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche di cui all'art. 1, comma 2, lettera *dd)*, del decreto antiriciclaggio;

mm) «pubbliche amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettera *hh)*, del decreto antiriciclaggio;

nn) «rapporto continuativo»:

un contratto individuale di assicurazione rientrante nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice, incluse le «singole applicazioni» di una «convenzione»;

un «contratto di assicurazione» concluso mediante la sottoscrizione del documento - comunque denominato dalle parti nell'ambito di un contratto collettivo di assicurazione, rientrante nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice - che comporta l'inclusione di una «singola posizione» nella copertura assicurativa di tale contratto collettivo;

in conformità con le definizioni di «singole posizioni» incluse nella copertura dei «contratti collettivi» e di «singole applicazioni» delle «convenzioni», di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi;

oo) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

pp) «disposizioni sul sistema di governo societario»: gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies e 215-bis del Codice e le disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 30, comma 7, del medesimo Codice;

qq) «disposizioni sui fattori di rischio»: le disposizioni di attuazione - che l'IVASS adotta ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, 15, comma 3, 23, comma 3, e 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio - per individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione per integrare gli elenchi di cui al comma 2 dei richiamati articoli 23 e 24 e per stabilire misure rispettivamente semplificate o rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso o elevato rischio;

rr) «disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio»: le disposizioni di attuazione - che l'IVASS adotta ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 2 del decreto antiriciclaggio - per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati vigilati adottano specifici presidi, controlli e procedure;

ss) «disposizioni sulla conservazione di dati e informazioni in archivi informatizzati»: le disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli attualmente istituiti presso i soggetti vigilati, che l'IVASS può emanare ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio;


tt) «riciclaggio»: le condotte definite dall'art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio;

uu) «rischio di riciclaggio»: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di coinvolgimento in episodi della specie;

vv) «titolare effettivo»:

i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, «titolare effettivo sub 1»);

ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, «titolare effettivo sub 2»);



iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,

che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o

a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, «titolare effettivo sub 3»);

i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano

- i. società, anche di persone;
- ii. altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero;
- iii. trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere *n)*, *o)*, *t)* e *u)* del decreto antiriciclaggio, limitatamente all'operatività nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice:

- a) alle imprese;
- b) agli intermediari assicurativi;
- c) alle imprese stabilite senza succursale e agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale;
- d) all'ultima società controllante italiana anche nel caso in cui l'IVASS abbia deciso di non esercitare la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale ai sensi degli articoli 220-bis, comma 3, e 220-quater, comma 2, del Codice.

Art. 4.

Principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio di riciclaggio

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni, valutazione dei rischi di riciclaggio associati alla clientela e modalità per effettuare l'adeguata verifica.

2. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento osservano le disposizioni secondo i principi di approccio fondato sul rischio e di proporzionalità.

3. Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio:

- a) un'impresa può adottare presidi, controlli e procedure semplificati - rispetto a quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento - per valutare e gestire i rischi di riciclaggio, ai fini di cui all'art. 30 del presente regolamento, esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi dei prodotti assicurativi commercializzati,

quando il rischio di riciclaggio sia indipendente dal profilo di rischio del cliente;

b) una sede secondaria in Italia può adottare presidi, controlli e procedure semplificati - rispetto a quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento -

i. attribuendo la responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette o i compiti della funzione antiriciclaggio,

a un titolare di omologhe funzioni istituite presso la direzione generale, o

a un rappresentante generale, purché non gli vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;

ii. valutando e gestendo i rischi di riciclaggio - ai fini di cui all'art. 30 del presente regolamento - esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi dei prodotti assicurativi commercializzati, quando il rischio di riciclaggio sia indipendente dal profilo di rischio del cliente;

c) un'impresa stabilita senza succursale è tenuta ad adottare presidi, controlli e procedure sulla base di quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento, attribuendo la responsabilità di valutare e gestire i rischi di riciclaggio - cui tale impresa stabilita senza succursale è esposta in relazione alle polizze commercializzate in Italia tramite intermediari assicurativi - all'omologa funzione competente istituita presso la direzione generale della stessa impresa stabilita senza succursale.

4. Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure previsti dalle sezioni da I a IV del Capo II del presente regolamento.

5. In funzione dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, alle imprese:

- a) non è consentito ricorrere all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio;
- b) è richiesto di istituire la medesima funzione in forma autonoma ovvero di esternalizzarla esclusivamente presso una specifica entità del gruppo.

Capo II

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

Art. 5.

Obiettivi del sistema di governo societario

1. Le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi tengono in considerazione la natura, la portata e la complessità del rischio di riciclaggio, individuato tramite l'autovalutazio-



ne, per la definizione di un adeguato sistema di governo societario, da adottare sulla base delle disposizioni sul sistema di governo societario e nel rispetto del principio di proporzionalità. I presidi relativi al sistema di governo societario coprono anche questo rischio.

2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che il sistema di governo societario - adottato, ai sensi degli atti delegati, dall'impresa avente sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE - è proporzionato anche alla natura, alla portata e alla complessità del rischio di riciclaggio, cui sono esposte le medesime sedi secondarie, individuato sulla base della propria autovalutazione.

Art. 6.

Obiettivi del sistema di controllo interno

1. La mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio di cui all'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio rientrano tra gli obiettivi che vengono garantiti da un idoneo sistema di controllo interno di cui si dotano le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario.

2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che le medesime imprese si siano dotate di un sistema di controllo interno - ai fini dell'art. 266 degli Atti delegati - idoneo a garantire anche l'obiettivo di mitigare e gestire il rischio di riciclaggio cui sono esposte le medesime sedi secondarie, ai fini dell'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio.

Art. 7.

Cultura del controllo interno

1. Una cultura del controllo interno anche per presidiare il rischio di riciclaggio e per evitare politiche aziendali e prassi di remunerazione che contrastino con la finalità di prevenire il rischio di riciclaggio viene promossa dalle imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario.

2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che le stesse imprese promuovano una cultura del controllo interno - in conformità con l'art. 258, paragrafo 1, lettere e), f) e g), degli Atti delegati - per presidiare anche il rischio di riciclaggio e per evitare politiche commerciali e prassi di remunerazione che contrastino anche con la prevenzione del rischio di riciclaggio, cui sono esposte tali sedi secondarie.

Art. 8.

Flussi informativi e canali di comunicazione

1. Le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi assicurano flussi informativi e canali di comunicazione anche in materia di informazioni necessarie per presidiare il rischio di riciclaggio in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario.

2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE conservano, anche in formato elettronico, la documentazione, inclusa quella messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che le stesse imprese assicurino tra la propria direzione generale e la medesima succursale flussi informativi e canali di comunicazione - in conformità con l'art. 258, paragrafo 1, lettere h) e i), degli Atti delegati - in materia di informazioni necessarie per presidiare il rischio di riciclaggio, cui sono esposte tali sedi secondarie.

Sezione II

RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI E DELL'ALTA DIREZIONE

Art. 9.

Organi sociali e Alta direzione

1. Gli organi amministrativo e di controllo e l'alta direzione, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio; essi predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.


Art. 10.

Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo:

a) definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, i quali devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, individuato nel documento di autovalutazione, tenuto anche conto dell'operatività con Paesi terzi ad alto rischio;

b) approva, in coerenza con gli orientamenti strategici di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, una politica aziendale che indichi le scelte rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di conservazione dei dati, di adeguata verifica - inclusi i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad «alto rischio» - nonché di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette, per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;



c) assicura che i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo la distinzione fra funzioni operative e funzioni di controllo, l'assegnazione alle stesse di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate, nonché specifici presidi a tutela della stabilità e dell'indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette;

d) delinea un organico assetto di controlli interni, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo;

e) valuta, con cadenza almeno annuale, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette; qualora tali requisiti siano venuti meno, dichiara entro trenta giorni la decadenza dalla relativa carica;

f) assicura la presenza di flussi informativi adeguati, completi e tempestivi verso gli organi sociali e tra la funzione antiriciclaggio e le funzioni fondamentali, nonché con ogni altro organo o funzione deputata al controllo, garantisce la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;

g) esamina e approva, con cadenza almeno annuale, il piano di attività programmate e le relazioni del titolare della funzione antiriciclaggio sull'attività svolta e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio;

h) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, al fine di impartire le direttive per l'adozione di adeguate misure correttive, delle quali valuta nel tempo l'efficacia;

2. Le valutazioni - sulle materie di cui al comma 1 - dell'organo amministrativo delle imprese aventi sede legale in Italia e delle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi SEE o terzi, prevalgono su quelle dell'organo amministrativo rispettivamente dell'ultima società controllante estera o della direzione generale, quando comportano l'applicazione di più stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorità, sia di propria iniziativa sia su richiesta.

Art. 11.

Alta direzione

1. L'alta direzione:

a) cura l'attuazione degli indirizzi strategici e della politica di gestione del rischio di riciclaggio definiti dall'organo amministrativo;

b) è responsabile per l'adozione degli interventi necessari ad assicurare l'efficacia nel tempo dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;

c) definisce in apposito documento analitico, nell'ambito dei criteri generali individuati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 10, le scelte concrete effettuate sui diversi profili rilevanti in materia di

i. assetti organizzativi, procedure e controlli interni;

ii. conservazione dei dati;

iii. adeguata verifica, incluse le specifiche misure semplificate e rafforzate, tra quelle elencate nel Capo III, Sezioni III e IV, del presente regolamento e nelle disposizioni sui fattori di rischio, da adottare in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti;

d) assicura la coerenza del documento di cui alla lettera c) con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio, anche al fine di dimostrarlo alle Autorità;

e) porta il documento di cui alla lettera c) a conoscenza di tutti i soggetti interessati;

f) predisporre le procedure per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti espressi dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali;

g) definisce una procedura, articolata secondo il principio di proporzionalità, in materia di segnalazione di operazioni sospette in grado di

i. garantire certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'*iter* valutativo;

ii. assicurare la massima riservatezza della segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per rilevare le operazioni anomale;

h) assicura che i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità con le procedure operative;


i) appronta le procedure per adempiere agli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni;

j) definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio;

k) approva i programmi di addestramento e formazione continua del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla disciplina in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio da svolgere tempestivamente rispetto all'evoluzione della normativa e delle procedure interne;

l) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori del rischio di riciclaggio a tutte le strutture aziendali coinvolte ed agli organi incaricati di funzioni di controllo;

m) adotta strumenti idonei alla costante verifica dell'attività svolta dal personale, dalla rete distributiva diretta e dagli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del Codice e degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice, al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano nei compor-



tamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali, nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;

n) assicura l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica delle operazioni anomale, nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici;

o) definisce le tipologie di misure rafforzate da adottare nella gestione dei rapporti con la clientela classificata a più elevato rischio, in coerenza con i principi generali fissati dall'organo amministrativo.

Art. 12.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della normativa e verifica l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'organo di controllo:

a) si avvale della collaborazione delle strutture interne, incluse quelle che esercitano funzioni fondamentali o ulteriori organi o funzioni cui sono assegnati compiti di controllo, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;

b) utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dalla funzione antiriciclaggio e dalle funzioni fondamentali;

c) valuta l'idoneità delle procedure applicate per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione di documenti, dati e informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;

d) sollecita l'approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e valuta, altresì, l'idoneità del piano adottato dall'organo amministrativo relativo alle misure correttive per rimuoverle.

3. L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera *b)* del decreto antiriciclaggio, informa senza ritardo l'IVASS di tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge o delle relative disposizioni attuative. L'informativa può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

4. Le valutazioni sulle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'organo di controllo delle imprese aventi sede legale in Italia prevalgono su quelle dell'organo di controllo dell'ultima società controllante estera, quando comportano l'applicazione di più stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorità, sia di propria iniziativa sia su richiesta.

Sezione III

PRESIDI ORGANIZZATIVI ANTIRICICLAGGIO

Art. 13.

Funzione antiriciclaggio

1. Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi intrinseci all'attività dell'impresa.

2. L'istituzione della funzione antiriciclaggio è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le risorse, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con la politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del presente regolamento.

3. L'impresa individua autonomamente la collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio e ne assicura in ogni caso la separatezza rispetto alle funzioni operative al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio.

4. In coerenza con il comma 3, la funzione antiriciclaggio:

a) è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure - tenuto conto della ridotta natura, portata e complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa - è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; in tale ultimo caso è possibile ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali assicurandone l'indipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevenivano conflitti di interesse;

b) dispone di risorse umane, finanziarie e tecnologiche adeguate per lo svolgimento dell'attività;

c) ha libero accesso alle attività dell'impresa, alle strutture aziendali e a tutte le informazioni pertinenti, incluse le informazioni utili a verificare l'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate;


d) riferisce direttamente agli organi amministrativo e di controllo cui, mediante adeguate procedure di reporting, dà contezza dell'attività svolta, delle verifiche effettuate, e delle eventuali raccomandazioni formulate; collabora con le funzioni fondamentali al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.

5. La funzione antiriciclaggio è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Art. 14.

Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio verifica con continuità che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.



2. La funzione antiriciclaggio, in particolare:

a) identifica le norme applicabili in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;

b) collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;

c) coordina l'esercizio annuale di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è esposta l'impresa;

d) collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione del rischio di riciclaggio;

e) verifica con continuità l'adeguatezza del processo di gestione del rischio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio;

f) presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione, nonché ad altre funzioni aziendali in relazione agli aspetti di sua competenza;

g) trasmette, ove previsto, i dati aggregati e le comunicazioni oggettive, con le modalità e le cadenze stabilite dalla UIF;

h) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione;

i) informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti accertate;

j) predisporre, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale e dei collaboratori;

k) concorre a predisporre e aggiornare i documenti di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11, comma 1, lettera c) e a diffonderli a tutto il personale, alla rete distributiva diretta e, più in generale, a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio;

l) valuta l'adeguatezza dei sistemi informativi e delle procedure interne volti

i. all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

ii. alla rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;

iii. alla rilevazione delle ulteriori situazioni oggetto di obbligo di comunicazione;

iv. alla conservazione di documenti, dati e informazioni richiesti dalla normativa;

m) effettua controlli sui sistemi e sulle procedure di cui alla lettera l), anche su base campionaria e ove necessario in raccordo con la funzione di revisione interna, per verificare l'efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità;

n) applica le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi in cui, per circostanze oggettive, ambientali o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio, ovvero - ove tale compito sia attribuito ad altre strutture - accerta l'adeguatezza del processo di applicazione di misure rafforzate da parte di tali strutture, sottoponendo a controllo detto processo e i

relativi esiti; cura, in ogni caso, l'istruttoria per la segnalazione di operazioni sospette, inoltrate dai responsabili delle unità organizzative che gestiscono i rapporti con la clientela e dagli intermediari assicurativi, nonché di quelle individuate autonomamente;

o) presenta - annualmente e comunque in caso di significative modifiche del rischio cui l'impresa è esposta - agli organi aziendali una relazione

i. sulle attività svolte e le verifiche compiute;

ii. sulle valutazioni effettuate;

iii. sulle criticità e carenze rilevate;

iv. sulle raccomandazioni formulate per la loro rimozione, nonché sullo stato e sui tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati;

v. sull'attività formativa;

vi. sui risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio;

vii. contenente il piano delle azioni correttive ancora da intraprendere, tenuto conto delle carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati;

p) collabora con le Autorità.

Art. 15.


Titolare della funzione antiriciclaggio

1. Independentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, il titolare della funzione antiriciclaggio è nominato e revocato dall'organo amministrativo, secondo procedure di selezione formalizzate nella politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).

2. Il titolare soddisfa i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza fissati nella politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del presente regolamento, che tengano almeno conto, ove applicabili, dei requisiti fissati per i titolari delle funzioni fondamentali di cui all'art. 76 del Codice e alle relative disposizioni di attuazione. Il titolare della funzione non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Assiste alle riunioni dell'organo amministrativo o di quello di controllo, su richiesta del rispettivo Presidente. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.

3. Quando la funzione antiriciclaggio viene attribuita all'unità organizzativa che svolge la funzione di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi, in capo al titolare viene comunque assicurato il possesso degli specifici e adeguati requisiti di professionalità richiesti per il titolare della funzione antiriciclaggio.

4. Il personale chiamato a collaborare con la funzione antiriciclaggio, anche se inserito in unità diverse, riferisce direttamente al titolare della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti.



5. La politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento illustra quantomeno:

a) la descrizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo al titolare della funzione, da nominare anche in caso di esternalizzazione, da possedere al momento dell'assunzione dell'incarico e con continuità;

b) le relative procedure di valutazione;

c) la descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che il titolare della funzione antiriciclaggio possa

i. indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente;

ii. aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari;

iii. mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa;

d) la procedura per notificare all'IVASS il titolare della funzione antiriciclaggio.

6. L'impresa verifica nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento dei requisiti di idoneità alla carica, fissati nella politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

7. Relativamente al titolare della funzione antiriciclaggio, l'impresa comunica all'IVASS, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione del relativo atto o dal verificarsi della relativa fattispecie, il conferimento dell'incarico, il rinnovo e le eventuali dimissioni, decadenza, sospensione e revoca, nonché ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica. L'obbligo ricorre anche in caso di esternalizzazione o sub-esternalizzazione della funzione antiriciclaggio.

8. Oltre alla comunicazione di cui al comma 7, le valutazioni dell'organo amministrativo in merito al possesso dei requisiti sono comunicate all'IVASS, entro trenta giorni dall'adozione, mediante la trasmissione della relativa delibera adeguatamente motivata. Nel caso di nomina o rinnovo, l'impresa attesta di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti, fornendo adeguata motivazione in merito alla valutazione effettuata. La delibera riporta analiticamente i presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui è pervenuta. L'IVASS si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere all'impresa l'acquisizione della documentazione analizzata a supporto della valutazione.

Art. 16.

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli Atti delegati e dall'art. 30-septies del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'art. 30, comma 5, del Codice, l'impresa può concludere - previa approvazione da parte dell'organo amministrativo - un accordo di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, anche nell'ambito del gruppo, se appropriato in ragione della ridotta portata e complessità del rischio di riciclaggio intrinseco alla propria attività, e qualora l'istituzione della

funzione antiriciclaggio al proprio interno non risponda a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. L'accordo di esternalizzazione può anche essere limitato alle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio. La responsabilità per la corretta gestione del rischio di riciclaggio rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.

2. L'impresa designa al proprio interno il titolare, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione antiriciclaggio esternalizzata. Nel caso in cui sia esternalizzata solo l'attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio, l'impresa nomina uno o più responsabili del controllo su tale attività. Il titolare e, se diversi, i responsabili del controllo sulle attività esternalizzate, possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, fissati nella politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento; il titolare della funzione possiede inoltre conoscenze ed esperienze necessarie a consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dai fornitori di servizi.


3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, coloro che svolgono la funzione antiriciclaggio e le attività esternalizzate presso il fornitore o subfornitore dei servizi possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti a coloro che svolgono nell'impresa la funzione antiriciclaggio o le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio, fissati nella politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

4. L'impresa documenta adeguatamente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera e) del Codice, il processo che individua la funzione antiriciclaggio - o le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio - tra quelle da esternalizzare.

5. L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio. In particolare, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa, o con soggetti concorrenti.

6. L'analisi di cui al comma 5 è condotta al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall'esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonché per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare la funzione antiriciclaggio o le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio. Le valutazioni dell'impresa sono adeguatamente documentate e riviste, laddove opportuno.

7. L'impresa che affida ad un terzo la funzione antiriciclaggio o l'esecuzione delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, garantisce anche,



in aggiunta a quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'art. 30-septies, comma 2, del Codice, che le modalità di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività.

8. Oltre a quanto stabilito dall'art. 274, paragrafo 4, degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, prevede almeno:

a) la chiara definizione dell'attività oggetto dell'esternalizzazione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo, nonché degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

b) le modalità e la frequenza della reportistica al titolare della funzione antiriciclaggio esternalizzata o al responsabile del controllo sulle attività esternalizzate di acquisizione e raccolta di cui al comma 2;

c) che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

d) che l'impresa possa recedere dal contratto o modificarlo in caso di richiesta dell'IVASS;

e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell'impresa;

f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all'art. 274, paragrafo 3, lettera b), degli Atti delegati.

9. Salvo quanto previsto dal comma 10, l'accordo di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio, può essere concluso solo con fornitori con sede legale nello SEE, secondo quanto previsto nei commi 11 e 12. In tal caso l'impresa assicura altresì che siano adeguatamente definiti:

a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;

b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;

c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, è consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, purché compreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice. L'impresa allega all'istanza gli elementi informativi di cui ai successivi commi 11 e 12.

11. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma 3 del Codice e dal comma 9, del presente articolo, nel caso di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, ad un fornitore con sede lega-

le nello SEE, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e, ove non illustrati nella bozza del contratto, una relazione che descriva, in modo analitico:

a) le motivazioni sottostanti la decisione di esternalizzare la funzione o le suddette attività di acquisizione e conservazione, la determinazione del corrispettivo, la scelta del fornitore;

b) ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità;

c) la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS.

È altresì comunicato il nominativo del responsabile, presso il fornitore, della funzione esternalizzata o delle attività di acquisizione e conservazione.

12. Se la funzione antiriciclaggio o l'attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, vengono esternalizzate ad un fornitore con sede nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, indicando:

a) il nominativo del fornitore di servizi;


b) il nominativo del responsabile, presso il fornitore, della funzione antiriciclaggio o dell'attività di acquisizione e conservazione esternalizzata;

c) l'oggetto, le ragioni e la durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire all'IVASS la valutazione prevista dal comma 11.

In tale ipotesi, il rispetto dei criteri di economicità di cui al comma 1 si presume. La comunicazione può essere presentata anche dall'ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

13. Relativamente alla funzione antiriciclaggio esternalizzata, e all'attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, il sistema di governo societario garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse fossero svolte direttamente dall'impresa. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio sono inclusi nella politica di gestione dei rischi.

14. Ai fini di cui al comma 13, l'impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente la funzione antiriciclaggio e le attività di acquisizione e raccolta esternalizzate, la conformità delle relative attività all'ordinamento, alle direttive e procedure aziendali ed ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonché il rispetto dei limiti operativi fissati dall'impresa, intervenendo tempestivamente qualora il fornitore non adempia agli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. I presidi garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'art. 30-septies, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo SEE.



15. In coerenza con quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5, lettera *d*) degli Atti delegati e dall'art. 30-*septies* del Codice, l'impresa che esternalizza la funzione antiriciclaggio o le attività di acquisizione e conservazione adotta idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività, in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

16. Se l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione è effettuata nell'ambito del gruppo, l'ultima società controllante italiana:

a) mantiene evidenza delle imprese che hanno esternalizzato la funzione antiriciclaggio o le attività di acquisizione e conservazione, fornendone informazione alle altre società del gruppo;

b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione antiriciclaggio a livello dell'impresa interessata.

17. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione e l'esecuzione della funzione antiriciclaggio e delle attività di acquisizione e conservazione rispettino le condizioni di cui al presente articolo.

18. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che non possa essere assicurata la prevenzione dell'utilizzo dell'impresa a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto, come previsto dal comma 8, lettera *d*).

19. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o dell'attività di acquisizione e conservazione di dati, informazioni e notizie entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 11, o entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 12, complete della documentazione di supporto.

20. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o a quella dell'attività di acquisizione e conservazione, con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio.

21. L'impresa comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione o di affidamento ad altro fornitore della funzione antiriciclaggio o dell'attività di acquisizione e conservazione.

22. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 4, lettere *h*) e *i*), degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione assicura all'impresa, all'IVASS, alla UIF e alle Autorità la possibilità di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per le attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

23. La funzione antiriciclaggio o le attività di acquisizione e conservazione di ciascuna impresa del gruppo possono essere esternalizzate a un'unità specializzata costituita a livello di gruppo, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato il titolare della funzione antiriciclaggio o delle attività di acquisizione e conservazione esternalizzate che curi i rapporti con il titolare della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

24. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 22 si applicano anche quando la funzione antiriciclaggio o le attività di acquisizione e conservazione sono esternalizzate a livello di gruppo.

Art. 17.

Rapporti con le altre funzioni aziendali

1. La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali, nonché con gli organi o le funzioni cui sono assegnati compiti e funzioni di controllo, allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando attività di consulenza, anche in merito a nuovi prodotti o alla modifica di quelli esistenti.

2. Qualora la funzione antiriciclaggio non sia attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno delle imprese i compiti e le responsabilità delle due funzioni ed è assicurato il costante scambio informativo.


3. Il titolare della funzione di revisione interna informa periodicamente il titolare della funzione antiriciclaggio delle eventuali inefficienze o carenze procedurali nella gestione del rischio emerse nel corso dell'attività di verifica di cui all'art. 19 del presente regolamento.

4. Le valutazioni della funzione antiriciclaggio delle imprese aventi sede legale in Italia e delle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi SEE o terzi prevalgono su quelle dell'omologa funzione rispettivamente dell'ultima società controllante estera o della direzione generale, quando comportano l'applicazione di più stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorità, sia di propria iniziativa sia su richiesta.

Art. 18.

Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette

1. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero un altro soggetto delegato dall'organo amministrativo appartenente al personale dell'impresa, esclusi i produttori diretti, sentito l'organo di controllo, esamina le segnalazioni di operazioni sospette ricevute e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.



2. Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b*), 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento.

3. Il soggetto delegato dall'impresa deve possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità fissati nella politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b*) e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

4. Le generalità del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette sono tempestivamente comunicate alla UIF, con le modalità dalla stessa stabilite; alla medesima autorità viene comunicata ogni successiva variazione. Il ruolo e le responsabilità dello stesso sono formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura e presso gli intermediari assicurativi, nonché presso gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *c*) del Codice.

5. La delega di cui al comma 1 può essere attribuita al titolare della funzione antiriciclaggio. Tale delega non può essere conferita al titolare della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nell'ambito del gruppo la delega può essere attribuita al delegato di gruppo secondo quanto disposto dall'art. 25 del presente regolamento.

6. Al responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette compete:

a) valutare - sulla base delle istruzioni, degli schemi e degli indicatori emanati dalla UIF e alla luce di tutti gli elementi disponibili, acquisiti anche tramite le strutture di primo livello o gli intermediari assicurativi - le operazioni sospette comunicate dal responsabile di qualsiasi unità organizzativa dell'impresa o dall'intermediario assicurativo, ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività, acquisendo ulteriori informazioni tramite le strutture di primo livello, gli intermediari assicurativi o altre fonti liberamente accessibili;

b) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;

c) mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;

d) effettuare verifiche, anche a campione, in raccordo con la funzione antiriciclaggio e con quella di revisione interna, sulla congruità delle valutazioni di primo livello svolte sull'operatività della clientela dalle strutture dell'impresa o dall'intermediario assicurativo.

7. Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto del rischio di riciclaggio e può acquisire informazioni utili dal titolare della funzione antiriciclaggio. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette ha il compito di intrattenere rapporti con la UIF e di rispondere tempestivamente ad eventuali richieste formulate dalla stessa unità.

8. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette comunica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali non coinvolte nel processo di segnalazione:

a) l'esito della propria valutazione al responsabile dell'unità organizzativa dell'impresa o all'intermediario assicurativo che hanno effettuato la segnalazione, impiegando modalità organizzative che ne consentano la tracciabilità;

b) i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell'attribuzione o dell'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi, nonché all'intermediario assicurativo che ha distribuito il relativo contratto.

Art. 19.

Funzione di revisione interna

1. In materia di rischio di riciclaggio, la funzione di revisione interna verifica:

a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica dei rapporti continuativi, sia nella fase di instaurazione che nel corso dello svolgimento degli stessi, fino alla loro conclusione;

b) l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dalla normativa;

c) il corretto funzionamento degli archivi informativi di cui all'art. 34 del decreto antiriciclaggio;


d) la consapevolezza del personale, della rete distributiva diretta, nonché degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b*), del Codice e degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice in merito alla portata dell'obbligo di collaborazione attiva.

2. La funzione di revisione interna pianifica le verifiche in materia di rischi di riciclaggio, le quali interessano sia le strutture operative interne che l'adeguatezza e le risultanze dei controlli svolti presso la rete distributiva diretta nonché presso altri soggetti cui le imprese abbiano esternalizzato specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.

3. La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche.

4. La funzione di revisione interna verifica periodicamente l'allineamento tra le diverse procedure contabili settoriali di gestione e quelle di alimentazione e gestione degli archivi informatici di cui all'art. 34 del decreto antiriciclaggio. Resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità.

5. La funzione di revisione interna relaziona l'organo amministrativo, l'alta direzione e l'organo di controllo sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione del rischio di riciclaggio e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.



Art. 20.

Presidi in materia di rete distributiva

1. Le imprese adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio nella vendita di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese:

a) prevedono nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta le regole di comportamento per prevenire rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività, nonché la facoltà di eseguire verifiche dirette in loco;

b) forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

c) monitorano, anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione;

d) intervengono, nei casi in cui è richiesta l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, a supporto della rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del decreto antiriciclaggio.

3. Le imprese svolgono le attività di cui al comma 1, lettere a), c) e d) anche nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del Codice, nonché degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice, di cui si avvalgono.

Art. 21.

Formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta

1. Le imprese curano, con carattere di continuità, la formazione del personale sugli obblighi e sulle connesse responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale che è a più diretto contatto con la clientela, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, delle procedure interne dell'impresa nonché delle istruzioni, degli schemi e degli indicatori emanati dalla UIF.

2. Le imprese assicurano che la rete distributiva diretta sia adeguatamente formata in materia di antiriciclaggio. Le ore di formazione dedicate alla materia dell'antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui alle norme in materia di requisiti professionali, formazione e aggiornamento previste dagli articoli 110 e 111 del Codice e dalle relative disposizioni attuative.

3. Gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui operano gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera d) del Codice, nonché gli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice - già soggetti ad obblighi di formazione in materia

di antiriciclaggio ai sensi della normativa bancaria - dovranno essere formati almeno in ordine al corretto utilizzo delle procedure, anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto, forniti dall'impresa per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

4. Le imprese predispongono programmi specifici per il personale della funzione antiriciclaggio al fine di garantire il continuo aggiornamento in merito all'evoluzione del rischio di riciclaggio, nonché agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO

Art. 22.

Ruolo dell'ultima società controllante italiana

1. La natura, la portata e la complessità del rischio di riciclaggio - individuato tramite l'autovalutazione di gruppo - concorrono, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla definizione di un adeguato sistema di governo societario del gruppo da parte dell'ultima società controllante italiana, da adottare sulla base delle disposizioni sul sistema di governo societario. I presidi relativi al sistema di governo societario di gruppo coprono anche questo rischio.

2. Nei gruppi le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di riciclaggio sono attribuite, secondo le rispettive competenze in tema di deliberazione ed attuazione, agli organi aziendali dell'ultima società controllante italiana. Questa, nei modi ritenuti più opportuni, coinvolge nelle scelte effettuate i competenti organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo, responsabili dell'attuazione delle strategie e politiche di gruppo.

3. I gruppi sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio, anche fissando standard generali in materia di adeguata verifica della clientela. A tal fine, l'ultima società controllante italiana approva:

a) una metodologia di gruppo per la valutazione del rischio di riciclaggio, nel rispetto dei criteri definiti nelle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio;


b) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e l'ultima società controllante italiana per tutte le attività attinenti all'adeguata verifica della clientela e all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

4. L'ultima società controllante italiana è tenuta a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

Art. 23.

Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo

1. Le politiche e le procedure di prevenzione del rischio di riciclaggio - tra cui quelle che disciplinano la condivisione delle informazioni - sono attuate efficacemente a livello dell'intero gruppo. La funzione antiriciclaggio istituita dall'ultima società controllante italiana ai sensi



dell'art. 13, persegue gli obiettivi e assolve i compiti ad essa assegnati dall'art. 14, commi 1 e 2 lettere *a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m)*, del presente regolamento per assicurare tale finalità. Resta ferma la facoltà di esternalizzazione di cui all'art. 16, comma 23. L'ultima società controllante italiana che non operi nei rami vita attribuisce i predetti compiti alla funzione di verifica della conformità di gruppo istituita presso di essa, o li esternalizza alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo operante nei rami vita.

2. La sede secondaria di un'impresa avente sede in un altro Stato membro o in un Paese SEE può attribuire, anche solo parzialmente, i compiti di cui all'art. 14 del presente regolamento alla funzione che svolge compiti omologhi presso la propria direzione generale. La sede secondaria individua comunque il titolare della funzione antiriciclaggio che presidia i processi antiriciclaggio, coordinandosi con il titolare della struttura alla quale i compiti sono stati attribuiti.

3. Il titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo viene compiutamente e tempestivamente informato degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le imprese appartenenti al gruppo, nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli ha accesso alle banche dati di gruppo contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti.

Art. 24.

Gruppi con operatività transfrontaliera

1. I gruppi con operatività transfrontaliera fissano standard generali in materia di adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette.

2. Le procedure adottate presso le sedi secondarie estere di un'impresa italiana e le imprese con sede legale all'estero appartenenti al gruppo sono allineate con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni con l'ultima società controllante italiana e le altre società appartenenti al gruppo, ferma l'osservanza delle specifiche prescrizioni dell'ordinamento del paese ospitante.

3. L'ultima società controllante italiana individua le soluzioni organizzative idonee per assicurare che vengano rispettate tutte le disposizioni nazionali applicabili e che, nel contempo, la gestione del rischio di riciclaggio tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e di misurazione in possesso delle singole società appartenenti al gruppo.

Art. 25.

Procedimento per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo

1. Le società appartenenti ad un gruppo con sede in Italia possono conferire la delega - prevista dall'art. 36, comma 6, del decreto antiriciclaggio - al responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette appartenente al personale, esclusi i produttori diretti:

- a) dell'ultima società controllante italiana;
- b) di un'altra impresa del gruppo;

c) dell'intermediario assicurativo - di cui all'art. 109, comma 2, lettera *d)*, del Codice - che eserciti su di esse il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che sia sottoposto insieme ad esse a comune controllo ai sensi dello stesso articolo.

Ciascuna delega è tempestivamente comunicata alla UIF e resa pubblica all'interno del gruppo.

2. Ove la delega sia conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in esito ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle stesse operazioni, assicurando celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e il delegato.

3. Il delegato di gruppo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle controllate e informa il titolare della funzione antiriciclaggio di ciascuna società del gruppo dell'esito della propria valutazione.

4. Le società controllate con sede in Italia che non abbiano conferito delega a un unico soggetto, nonché le società controllate con sede in un altro Stato membro o in un Paese SEE consentono al responsabile delle segnalazioni dell'ultima società controllante italiana l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione di tale decisione.

5. L'informativa avviene con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione. Il responsabile delle segnalazioni dell'ultima società controllante italiana può acquisire, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di gruppo, informazioni dalle società controllate, incluse quelle che non hanno conferito la delega. Il medesimo responsabile fornisce ai responsabili delle segnalazioni delle società controllate le informazioni rilevanti sulla clientela comune.

6. L'ultima società controllante italiana assicura che le procedure di segnalazione delle controllate con sede in un Paese terzo siano conformi alle politiche e agli standard del gruppo, incluse la condivisione a livello consolidato di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, nonché della notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, nei limiti consentiti dalla legislazione del Paese terzo.


Sezione V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Art. 26.

Organizzazione e controlli

1. Gli intermediari assicurativi osservano comunque le disposizioni della presente Sezione, fermo restando l'obbligo di adottare gli ulteriori presidi richiamati dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento qualora possiedano i requisiti dimensionali ed organizzativi di cui alle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.



2. Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b*), del Codice dedicano ad adeguate attività formative in materia di antiriciclaggio una parte delle ore di aggiornamento professionale che sono tenuti ad effettuare ai sensi delle norme in materia di requisiti professionali, formazione e aggiornamento previste rispettivamente dall'art. 110 del Codice e dalle relative disposizioni attuative. Gli intermediari assicurativi di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice, non ricompresi nella rete distributiva diretta, svolgono analoghe attività formative.

3. Gli intermediari assicurativi mettono a disposizione del proprio personale le procedure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio, ferma la responsabilità per il rispetto delle predette disposizioni in capo agli intermediari medesimi.

Art. 27.

Adempimenti a presidio del rischio di riciclaggio

1. Ai fini di cui all'art. 26 del presente regolamento, gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale:

a) richiamano negli accordi stipulati con il proprio personale le regole di comportamento ai fini di prevenzione del rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa;

b) assicurano che il personale di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di distribuzione nei rami di cui all'art. 2, comma 1 del Codice sia adeguatamente formato in materia di antiriciclaggio, in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché - per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *a*), del Codice - con quelle emanate dalle imprese per le quali operano; le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate utili ai fini del conseguimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale di cui agli articoli 110 e 111 del Codice e alle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS;

c) adottano strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori; dette procedure operative garantiscono:

i. l'identità dei soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;

ii. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Art. 28.

Modalità di conservazione

1. Gli intermediari assicurativi conservano documenti, dati e informazioni con modalità idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività del cliente in conformità con gli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio.

2. Gli obblighi di conservazione riguardano anche gli intermediari assicurativi che distribuiscono soltanto prodotti venduti in regime di prestazione di servizi da imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE.

3. Per l'assolvimento di tali obblighi, gli intermediari possono anche avvalersi delle stesse imprese - incluse quelle stabilite senza succursale - di cui distribuiscono i prodotti. In questa ipotesi, negli incarichi o negli accordi di distribuzione sono previste clausole espresse per disciplinare l'attività di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di distribuzione e indipendentemente da qualsiasi operazione di ristrutturazione societaria dell'impresa o dell'intermediario assicurativo oppure dalla cessazione dell'attività dell'intermediario assicurativo.

4. Per l'assolvimento di tali obblighi, gli intermediari possono esternalizzare l'attività di conservazione a soggetti terzi. In questa ipotesi, essi stipulano - ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento - specifici accordi con il soggetto terzo per disciplinare l'attività di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche nelle ipotesi di operazioni di ristrutturazione societaria del soggetto terzo o dell'intermediario assicurativo o di cessazione dell'attività dell'intermediario assicurativo.

5. Qualora per qualsiasi causa l'intermediario rinunci ad avvalersi delle imprese di cui distribuisce i prodotti, lo stesso intermediario è tenuto a proseguire la conservazione in autonomia - oppure a esternalizzarla a un terzo - per tutti i rapporti continuativi instaurati e le operazioni effettuate successivamente alla data di efficacia della rinuncia.


6. Gli intermediari assicurativi possono avvalersi di ciascuna impresa avente sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, soltanto se l'incarico o l'accordo di distribuzione, rispettivamente conferito o sottoscritto da tale impresa, prevede clausole espresse conformi a quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

7. Le imprese, le imprese stabilite senza succursale, le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, la società del gruppo o il soggetto terzo assicurano negli incarichi e negli accordi di distribuzione o di esternalizzazione che:

a) le Autorità abbiano accesso completo e tempestivo anche successivamente alla cessazione del rapporto di distribuzione;

b) non sussistano ostacoli logistici o giuridici - circa la riservatezza dei documenti, dati e informazioni conservati - che ne compromettano la pronta disponibilità;

c) in caso di conservazione all'estero, non sia necessario ricorrere alle procedure di assistenza giudiziaria per la trasmissione dei dati, delle informazioni o degli originali dei documenti conservati.



Capo III

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I

IL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Art. 29.

Approccio basato sul rischio

1. L'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo cliente.

2. Le imprese, nell'esercizio della propria autonomia e considerando tutti i fattori di rischio rilevanti, definiscono e formalizzano le procedure di adeguata verifica della clientela nel documento previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del presente regolamento.

3. I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la piena tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

Art. 30.

Valutazione del rischio di riciclaggio

1. Per la valutazione del rischio di riciclaggio, le imprese tengono conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di cliente, al rapporto continuativo o all'operazione, considerando i criteri generali di cui all'art. 17, comma 3 del decreto antiriciclaggio, nonché quelli elencati negli orientamenti.

2. Tutti i fattori ed elementi di valutazione indicati nel decreto antiriciclaggio, nel presente regolamento, nelle disposizioni sui fattori di rischio nonché quelli individuati dall'impresa, sono utilizzati per la profilatura della clientela e per individuare gli adempimenti da porre in essere.

3. Nell'identificazione dei fattori di rischio inerenti a un cliente, occorre considerare anche il titolare effettivo del cliente, il beneficiario e l'eventuale titolare effettivo del beneficiario, e, ove rilevante, l'esecutore. In particolare:

a) occorre valutare l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente - e, se diverso, dell'assicurato che riveste il ruolo di titolare effettivo ai sensi dell'art. 56 - del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e, ove rilevante, dell'esecutore nonché il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi, nonché la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali tali soggetti hanno collegamenti significativi; l'importanza dei fattori di rischio legati al paese o all'area geografica varia in relazione alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione; nel caso di cliente diverso da una persona fisica, occorre valutare le finalità che lo stesso persegue in concreto rispetto a quelle indicate all'atto della sua costituzione, le modalità attraverso cui opera per raggiungerle, la forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari

elementi di complessità od opacità, nonché la relazione intercorrente tra il cliente e la persona fisica assicurata e lo scopo del contratto di assicurazione sulla vita di tale persona fisica; occorre verificare se il cliente - e, se diverso, l'assicurato - il beneficiario e il titolare effettivo siano inclusi nelle «liste» delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea; occorre avvalersi altresì, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle Comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicati dalla UIF;

b) occorre tenere in considerazione il comportamento tenuto dal cliente e dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi o del compimento di operazioni, anche quando l'impresa si avvale di un intermediario assicurativo;

c) occorre valutare la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico e patrimoniale del cliente, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, della natura e dello scopo del rapporto e della relazione intercorrente tra il cliente - e, se diverso, l'assicurato - e il beneficiario o il relativo titolare effettivo.

Art. 31.

Profilatura della clientela

1. Le imprese determinano:

a) le classi di rischio alle quali assegnare i clienti;


b) il profilo di rischio di riciclaggio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio, inclusi quelli individuati dalle disposizioni sui fattori di rischio.

2. Ogni cliente è incluso in una delle classi di rischio determinate dalle imprese sulla base della profilatura, effettuata ponderando i fattori di rischio in relazione alla loro importanza relativa.

3. A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nell'adeguata verifica.

4. In relazione ai rapporti continuativi, le imprese definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente, coerentemente con il relativo livello di rischio. Le imprese verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze suscettibili di modificare il profilo di rischio, inclusi i casi di assunzione della qualifica di persona politicamente esposta o di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o dell'assetto proprietario o di controllo.

5. Le imprese segmentano la clientela tramite procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni necessari a tal fine. La raccolta delle notizie può avvenire attraverso percorsi guidati o questionari. Le imprese elaborano, di norma, il profilo di rischio avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Le imprese assicurano che i punteggi assegnati dai sistemi informatizzati siano coerenti con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso l'impresa deve essere in grado, ove necessario, di modificare il profilo di rischio generato



in maniera automatica. L'impresa individua il personale autorizzato a ridurre il livello di rischio o dei controlli e i casi in cui ciò è consentito, nonché conserva per iscritto le relative motivazioni. Se il sistema informatico è fornito da soggetti esterni, l'impresa deve conoscerne adeguatamente il funzionamento ed è tenuta a personalizzare i criteri che determinano l'attribuzione del punteggio di rischio complessivo sulla base della propria valutazione del rischio di riciclaggio cui l'impresa è esposta.

6. Nei gruppi in cui la profilatura del cliente non è accentrata, ciascuna impresa valuta il rischio associato a ciascun cliente tenendo in considerazione tutte le informazioni disponibili sulla complessiva operatività del cliente, incluse quelle acquisite dalle altre società del gruppo.

7. La valutazione del rischio associato ad uno stesso cliente viene svolta unitariamente, indipendentemente dal fatto che la stessa impresa, le altre società del gruppo o gli intermediari assicurativi abbiano venduto o distribuito in Italia prodotti assicurativi nei rami vita in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

8. Ciascuna impresa assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. Quando una società del gruppo varia la classe di rischio di un cliente ne dà comunicazione alle altre società interessate.

Sezione II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 32.

Principi generali

1. I soggetti che forniscono beni o prestano servizi connessi al funzionamento, all'organizzazione e all'amministrazione delle imprese e degli intermediari assicurativi sono esclusi dall'adeguata verifica.

2. Le attività di adeguata verifica, di cui alle lettere da a) a e) del successivo art. 33 comma 1, sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

a) quando si instaura un rapporto continuativo, viene designato un beneficiario o viene liquidata la prestazione;

b) quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF in base al decreto antiriciclaggio;

d) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.

3. Le imprese adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti, nonché dei clienti già acquisiti in caso di rilevazione di fattori di rischio che determinano l'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio ad essi associato.

Art. 33.

Contenuto degli obblighi

1. L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

a) identificazione del cliente, del beneficiario e dell'eventuale esecutore;

b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo del cliente e del beneficiario;

c) verifica dell'identità del cliente, del beneficiario, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo del cliente e del beneficiario, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, se rilevante secondo un approccio fondato sul rischio, dell'operazione occasionale;

e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Art. 34.

Identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore

1. Qualora il cliente sia una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato, previa esibizione di un documento d'identità non scaduto o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile.


2. Con le medesime modalità sono identificati il cointestatario e l'esecutore.

3. Al momento della designazione sono acquisiti i seguenti dati identificativi del beneficiario: nome e cognome, luogo e data di nascita; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale.

4. Al momento della liquidazione della prestazione o dell'applicazione di misure rafforzate al rapporto continuativo connesse a fattori di più elevato rischio riguardanti il beneficiario o la relazione con il contraente, sono acquisiti i restanti dati identificativi del beneficiario: residenza anagrafica e, ove diverso, domicilio; estremi del documento di identificazione e codice fiscale per le persone fisiche.

5. Qualora il cliente o il beneficiario siano soggetti diversi da persona fisica, l'identificazione è effettuata:

a) nei confronti del cliente o del beneficiario, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi, nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e estremi dell'iscrizione, ove prevista, nel registro delle imprese o delle persone giuridiche nonché negli albi tenuti dalle eventuali Autorità di vigilanza di settore;



b) in caso di organizzazioni senza fini di lucro, acquisendo anche informazioni circa la classe di soggetti che beneficiano delle attività svolte;

c) in caso di *trust*, acquisendo copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo e raccogliendo informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite dalle parti, all'identità del trustee e dei beneficiari, ai criteri per l'univoca individuazione dei beneficiari, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica del medesimo;

d) nei confronti dell'esecutore, con le stesse modalità previste per una persona fisica cliente o beneficiario, acquisendo i documenti sulla sussistenza del potere di rappresentanza.

6. Le imprese effettuano l'identificazione - anche tramite gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale - in presenza del cliente, del beneficiario ovvero dell'esecutore quando il cliente o il beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica.

7. Non è necessaria la presenza fisica del cliente, del beneficiario o dell'esecutore nei casi di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), dal n. 1) al n. 5), del decreto antiriciclaggio nonché nell'ambito dell'operatività a distanza di cui all'art. 39 del presente regolamento.

8. Nel contratto di assicurazione o nel separato atto di designazione consegnato all'impresa, il cliente fornisce i dati identificativi del beneficiario ovvero, se il beneficiario è designato in base a particolari caratteristiche o classi, informazioni sufficienti per consentire all'impresa di stabilire che l'identità dei beneficiari possa essere determinata al momento della liquidazione della prestazione.

9. L'impresa identifica il beneficiario e acquisisce copia del documento d'identità di quest'ultimo nel momento in cui all'impresa vengono comunicate per iscritto la rinuncia del contraente al potere di revoca e la dichiarazione del beneficiario al contraente di voler profittare del beneficio ai sensi all'art. 1921 del Codice civile.

10. Nel momento in cui il beneficiario designato conferisce a una società fiduciaria il mandato per esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione mediante intestazione fiduciaria, l'impresa acquisisce i documenti tramite i quali il contraente - o l'assicurato, se il diritto di designazione spetta a quest'ultimo - ha designato il beneficiario e ne ha dato comunicazione a quest'ultimo, nonché accerta l'esistenza del mandato fiduciario e identifica il titolare effettivo in relazione al mandato conferito alla società fiduciaria cui viene intestata la posizione di beneficiario.

11. L'impresa acquisisce i documenti tramite i quali il contraente - o l'assicurato, se il diritto di designazione spetta a quest'ultimo - ha designato quale beneficiario un trust e ne ha dato comunicazione a quest'ultimo, nonché accerta l'esistenza del trust e ne identifica il titolare effettivo.

Art. 35.

Identificazione del titolare effettivo

1. L'identificazione del titolare effettivo del cliente ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.

2. Quando il titolare effettivo è costituito dall'assicurato, l'identificazione ha luogo nel momento in cui l'impresa è tenuta a raccogliere i dati identificativi dell'assicurato ai fini della rilevazione nei registri assicurativi ai sensi del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

3. I dati identificativi del titolare effettivo del beneficiario sono forniti all'impresa:

a) dal beneficiario, che abbia comunicato per iscritto all'impresa la propria dichiarazione al contraente di voler profittare del beneficio ai sensi dell'art. 1921 del codice civile;

b) dal cliente nell'atto di designazione consegnato all'impresa medesima, negli altri casi.

4. All'atto dell'identificazione, al cliente diverso da persona fisica viene richiesto di fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub 2)*, di dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di altro soggetto (titolare effettivo *sub 1)* nonché di fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e dell'eventuale titolare effettivo *sub 2)* dello stesso.

5. Prima del pagamento della prestazione - e comunque nel momento in cui vengono applicate misure rafforzate ai contratti di assicurazione - vengono acquisiti i restanti dati identificativi di tutti i soggetti rientranti nella definizione di beneficiario (la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio; gli estremi del documento di identificazione; il codice fiscale); nei casi di soggetti diversi da una persona fisica viene richiesto ai beneficiari di fornire i restanti dati identificativi relativi al titolare effettivo *sub 3)*.

6. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo *sub 2)* del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente medesimo.


7. Alla costituzione del rapporto continuativo le imprese disciplinano l'obbligo del cliente:

a) di indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni che, tra quelle che soddisfano i requisiti d'importo, siano effettuate per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo;

b) di fornire tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titolari effettivi.

8. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducano a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

9. In presenza di molteplici titolari effettivi, gli adempimenti vanno espletati per ciascuno di essi.



Art. 36.

Verifica dell'identità del cliente, del beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo

1. La verifica dei dati del cliente, del beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione.

2. Con riferimento al cliente e al beneficiario, se si tratta di persone fisiche, nonché all'esecutore, le imprese accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito e, per l'esecutore, accertano altresì la sussistenza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

3. Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata. In tal ultimo caso devono essere acquisiti gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

4. Per i soggetti non comunitari, le imprese verificano i dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura, o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.

5. Qualora dagli accertamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 emergano dubbi, incertezze o incongruenze, le imprese effettuano ulteriori riscontri per verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti, inclusa la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

6. Nel caso in cui il cliente o il beneficiario siano soggetti diversi da una persona fisica, le imprese:

a) effettuano il riscontro dei dati identificativi con le informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti, acquisite in via autonoma o per il tramite del cliente, conservando copia in formato cartaceo o elettronico;

b) con riferimento alla titolarità effettiva, adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne l'assetto proprietario e di controllo. A tale fine le imprese consultano ogni fonte informativa per individuare il titolare effettivo *sub 2*), inclusa la consultazione dell'apposita sezione del registro delle imprese.

7. Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da una persona fisica e del titolare effettivo *sub 2*) e *sub 3*):

a) gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (inclusi prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

b) i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva antiriciclaggio;

c) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione,

anche di altri paesi comunitari, incluse quelle che possono essere acquisite attraverso i siti web.

8. Le imprese, secondo un approccio fondato sul rischio, valutano l'estensione e la profondità dei riscontri da effettuare e accertano comunque il contenuto dei documenti redatti in lingua straniera.

9. La verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è effettuata al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo ovvero dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

10. In presenza di un basso rischio di riciclaggio la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può avvenire dopo l'instaurazione del rapporto continuativo, qualora ciò sia necessario per non interrompere la normale gestione del rapporto. In ogni caso, la procedura di verifica deve essere completata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto. Decorso tale termine, valutata l'impossibilità oggettiva di completare la verifica, le imprese si astengono dalla prosecuzione del rapporto continuativo e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

11. La verifica dei dati relativi al beneficiario avviene al momento del pagamento prestazione assicurativa o quando al rapporto continuativo vengono applicate misure rafforzate di adeguata verifica connesse a fattori di più elevato rischio riguardanti il beneficiario o la relazione con il contraente.

Art. 37.

Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale

1. Le imprese acquisiscono e valutano informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio.

2. In ogni caso sono acquisite e valutate le notizie concernenti:

a) le finalità relative all'accensione del rapporto continuativo, specie se l'assicurato è diverso dal cliente;

b) la relazioni tra il cliente e l'esecutore;

c) le relazioni tra il cliente e i beneficiari o i rispettivi titolari effettivi;

d) la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;


e) l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari;

f) la coerenza tra la situazione economica o patrimoniale del cliente o del titolare effettivo e l'ammontare dei premi versati.

3. In caso di rischio elevato, vengono acquisite ulteriori informazioni documentate relative al cliente e al titolare effettivo, tra cui:

a) l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto continuativo;

b) le relazioni d'affari e i rapporti con altri soggetti destinatari delle norme contenute nel decreto antiriciclaggio;



c) la situazione economica e patrimoniale, ivi inclusi bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, attestazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari bancari e finanziari o da altri soggetti;

d) la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.

4. Le informazioni possono essere acquisite desumendole dal rapporto continuativo ovvero richiedendole al cliente. Le imprese verificano la coerenza dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni da loro acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché in occasione dell'instaurazione di ulteriori rapporti.

5. Le informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali vengono richieste e valutate quando vengono rilevati, secondo un approccio fondato sul rischio, elementi che configurano un elevato rischio di riciclaggio.

Art. 38.

Controllo costante nel corso del rapporto continuativo

1. Nel corso del rapporto continuativo viene svolto un controllo costante per mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente e per individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti, al fine di adottare misure rafforzate di adeguata verifica, di astenersi dall'esecuzione dell'operazione o dal consentire modifiche contrattuali oppure di valutare la segnalazione di operazioni sospette.

2. Il controllo costante è esercitato attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere che alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di ulteriori informazioni o l'aggiornamento delle notizie già possedute al fine di verificare l'identità del cliente, del beneficiario e dei rispettivi titolari effettivi e di accertare e valutare la natura e lo scopo del rapporto continuativo o dell'operazione.

3. Le imprese stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, il momento temporale e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite e delle relative verifiche, anche avvalendosi di procedure automatiche che segnalino:

a) la scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato;

b) l'acquisizione di specifiche qualità, ivi compresa quella di persona politicamente esposta;

c) l'inclusione in liste o elenchi, tra cui quelli previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

4. L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti alle imprese che non sono più attuali le informazioni rilevanti per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.

5. I risultati del controllo comportano, a seconda delle circostanze, l'aggiornamento di dati, informazioni e pro-

fili di rischio, l'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche, l'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuazione dell'operazione o al porre in essere le ulteriori limitazioni previste dall'art. 42, comma 2.

Art. 39.

Operatività a distanza

1. Per operatività a distanza si intende quella svolta dal cliente o dal beneficiario, anche attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica, senza la presenza fisica di questi ultimi presso le imprese o gli intermediari assicurativi o gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale; nel caso in cui il cliente o il beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica, essi si considerano presenti quando lo sia l'esecutore.

2. Le imprese presidiano il rischio che venga compromessa l'attendibilità dei dati raccolti in assenza di contatto diretto con il cliente, il beneficiario o con gli esecutori, anche tramite frodi connesse al furto di identità elettronica; a tal fine:

a) riscontrano i dati identificativi del cliente attraverso una copia del documento di identità, ottenuta tramite fax, posta, anche elettronica, o con modalità analoghe;

b) svolgono ulteriori verifiche dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più idonee in relazione al profilo di rischio associato al cliente.

3. Se l'impresa non è in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone in essere le limitazioni al rapporto già in essere previste dall'art. 42, comma 2 e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

4. L'impresa tiene la stessa condotta anche quando non riesce a verificare l'attendibilità degli stessi dati o ad avere certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero se dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate emerge la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza.


5. L'impresa può identificare il cliente o il beneficiario, in caso di persone fisiche, anche da remoto tramite strumenti digitali di registrazione audio/video, purché sia utilizzato un sistema che garantisca la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati alla versione più recente.

6. Il personale addetto effettua la video-identificazione da remoto, a condizione che:

a) le immagini video siano a colori e consentano una chiara visualizzazione dell'interlocutore, in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini;

b) l'audio sia chiaramente udibile, privo di distorsioni o disturbi;

c) la sessione audio/video, che ha ad oggetto le immagini video e l'audio del cliente e dell'operatore, sia effettuata in ambienti privi di elementi di disturbo.



7. Nel corso della video-identificazione il personale richiede l'esibizione di un valido documento d'identità, di cui viene acquisita copia non modificabile in formato elettronico.

8. Il personale incaricato si astiene dall'avviare il processo di identificazione o lo sospende nel caso in cui la qualità dell'audio o del video, inclusa quella riferita al documento esibito, siano scarse o non adeguate a consentire l'identificazione del cliente o del beneficiario.

9. L'impresa definisce una procedura scritta per condurre la sessione audio/video, prevedendo:

a) l'acquisizione del consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e dell'esplicita volontà del cliente di instaurare il rapporto continuativo;

b) la conferma della data e dell'ora della registrazione, del numero di telefonia mobile e dell'indirizzo di posta elettronica, dei dati identificativi e degli altri dati inseriti in moduli precedentemente compilati in forma elettronica da parte del cliente;

c) la dichiarazione da parte del personale delle proprie generalità;

d) l'inquadratura del messaggio inoltrato dall'impresa al numero di telefonia mobile dichiarato, del fronte e del retro del documento di riconoscimento e del codice fiscale esibiti;

e) la conferma dell'indirizzo di posta elettronica dichiarato tramite accesso all'indirizzo appositamente predisposto per la verifica.

10. Le imprese conservano i dati di registrazione memorizzati in file audio-video, immagini e metadati strutturati in formato elettronico con modalità conformi alle previsioni in materia di conservazione di dati, documenti e informazioni, previsti dal decreto antiriciclaggio.

Art. 40.

Obblighi di conservazione di documenti

1. Le imprese conservano, di norma in formato elettronico, i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente.

2. I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo.

3. I documenti devono essere prontamente disponibili, di norma in formato elettronico, su richiesta delle Autorità.

4. Le imprese possono esternalizzare l'attività di conservazione di documenti, dati e informazioni presso un'unica società del gruppo ovvero presso terzi, purché l'impresa assicuri che:

a) le imprese abbiano accesso immediato e diretto al sistema di conservazione;

b) le Autorità abbiano accesso completo e tempestivo a tutti i dati e le informazioni acquisiti sino alla scadenza del termine decennale di conservazione.

5. Nell'accordo di esternalizzazione la società del gruppo o il soggetto terzo assicurano che non sussistano

ostacoli - logistici o giuridici circa la riservatezza - che compromettano la pronta disponibilità dei documenti, dati e informazioni conservati e che non sia necessario, in caso di conservazione all'estero, ricorrere alle procedure di assistenza giudiziaria per la trasmissione dei dati e delle informazioni e degli originali dei documenti conservati a fronte di qualsiasi richiesta dell'impresa e delle Autorità.

Art. 41.

Obblighi e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

1. Le imprese garantiscono che gli archivi informatizzati e le procedure adottati per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti soddisfino le specifiche previsioni contenute negli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio nonché nelle disposizioni sulla conservazione di dati e informazioni in archivi informatizzati.

2. Le imprese rispettano le disposizioni sul sistema di governo societario anche in relazione ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 42.

Obbligo di astensione

1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo ovvero dall'eseguire l'operazione.

2. Nel caso l'impossibilità riguardi rapporti continuativi in essere, le imprese si astengono dall'effettuare modifiche contrattuali, dall'accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

3. In ogni caso, le imprese valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta e, in caso di liquidazione della prestazione, anche se richiederne la sospensione alla UIF.

Sezione III

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 43.

Principi generali

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio, le imprese possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica applicando misure semplificate per ridurre l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Sezione II del presente Capo.

2. Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica, le imprese tengono in considerazione gli indici di basso rischio previsti dall'art. 23, comma 2, lettere a), b), c), del decreto antiriciclaggio nonché gli ulteriori fattori individuati con le disposizioni sui fattori di rischio.



3. Le imprese indicano le specifiche misure semplificate di adeguata verifica da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti nel documento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c).

4. Le imprese non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, del beneficiario nonché dei rispettivi esecutori o titolari effettivi.

Art. 44.

Modalità di esecuzione

1. Le misure semplificate di adeguata verifica consistono in una riduzione dell'estensione o della frequenza degli adempimenti attraverso:

a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività di identificazione del contraente o del titolare effettivo, incluso il rinvio, fino a un massimo di trenta giorni, dell'acquisizione della copia del documento;

b) una riduzione della quantità delle informazioni documentate da raccogliere, incluse la verifica dell'identità del titolare effettivo sub 2) attraverso una dichiarazione sottoscritta dal cliente oppure l'individuazione tramite presunzioni dello scopo e della natura del rapporto continuativo laddove il contratto di assicurazione sia univocamente destinato alla copertura di uno specifico rischio;

c) una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che venga effettuato solo al ricorrere di eventi che possano modificare l'attribuzione del profilo di rischio, quali l'apertura di un nuovo rapporto continuativo o il superamento di una determinata soglia di operazione, fermo restando l'obbligo di monitorare le scadenze dei documenti identificativi e provvedere ai relativi aggiornamenti;

d) una riduzione della frequenza e della profondità di analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, anche prevedendo che il controllo costante delle operazioni avvenga al superamento di una soglia predefinita in coerenza con lo scopo e la natura del rapporto.

2. Le imprese verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione delle misure semplificate, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio fondato sul rischio.

Art. 45.

Astenzione dall'applicazione della procedura semplificata

1. Le imprese non applicano misure semplificate e si attengono alle misure ordinarie o rafforzate di adeguata verifica, nei casi in cui:

a) vengano meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle disposizioni sui fattori di rischio;

b) il controllo costante sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;

c) vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sezione IV

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 46.

Principi generali

1. Le imprese applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione dell'impresa condotta sulla base dei criteri di cui al Capo III, Sezione I del presente regolamento.

2. Si considerano sempre a rischio elevato:

a) i clienti e beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio;

b) i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti, beneficiari e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;

c) i clienti per i quali sia stata inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta, fino a quando l'impresa acquisisca informazioni idonee a ridurre il rischio di riciclaggio;

d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero per le quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

3. Ai fini della valutazione di elevato rischio di riciclaggio le imprese tengono in considerazione almeno i fattori di elevato rischio previsti dall'art. 24, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio, nonché gli ulteriori fattori individuati con le disposizioni sui fattori di rischio.

4. Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti il cliente, il beneficiario e i rispettivi titolari effettivi:

a) gli indici reputazionali negativi - anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente, al beneficiario e ai rispettivi titolari effettivi - desumibili da precedenti segnalazioni alla UIF o dalla sussistenza di procedimenti penali o per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione di disposizioni antiriciclaggio, quando tale informazione sia notoria o comunque nota all'impresa e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte dell'impresa stessa;

b) le cariche pubbliche ricoperte in ambiti non ricompresi nella nozione di persona politicamente esposta, per i quali sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, inclusi gli amministratori locali, i soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;



c) le strutture che il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi possono utilizzare come veicoli di interposizione patrimoniale, tra cui trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato;

d) residenza o sede in aree geografiche a rischio elevato.

5. Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti i rapporti continuativi e le operazioni:

a) la maggiore possibilità di utilizzare alcune tipologie di contratti di assicurazione o operazioni per reimpiegare direttamente i proventi generati da reati - che sono il presupposto di quello di riciclaggio - commessi da parte dello stesso cliente o in cui egli abbia concorso, anche alla luce dell'attività e degli interessi economici del cliente;

b) l'operatività a distanza, realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica in assenza di un contatto diretto sia con il cliente che con i soggetti eventualmente incaricati dal medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio;

c) la designazione di uno o più beneficiari che non sono legati al cliente o al titolare effettivo da legami di parentela, di affinità, di coniugio, di convivenza di fatto o di unione civile, oppure quando i legami dichiarati non sono coerenti con le circostanze di cui l'impresa è comunque a conoscenza ovvero, in caso di clienti diversi da persona fisica, non sono idonei a giustificarne la designazione;

d) le modifiche di beneficiari specificamente individuati, se frequenti o prossime alla scadenza del contratto di assicurazione, ovvero il rifiuto del beneficiario di indicare se le coordinate bancarie (IBAN) comunicate siano riferite a un conto a sé intestato ovvero cointestato e di fornire, in tale ultimo caso, informazioni sui cointestatari;

e) l'incoerenza tra le informazioni di cui l'intermediario assicurativo dispone autonomamente e quelle che il cliente o il beneficiario hanno fornito - tramite lo stesso intermediario - all'impresa, anche se diversa da quella per la quale l'intermediario assicurativo svolge l'attività di distribuzione;

f) il pagamento dei premi con risorse provenienti dall'estero, specie se con modalità o mezzi di pagamento inusuali, nonché la liquidazione della prestazione su conti detenuti presso istituzioni bancarie o finanziarie di paesi esteri, se diversi da quelli di residenza o domicilio del beneficiario;

g) i premi di cospicuo ammontare, se incoerenti rispetto al profilo economico o patrimoniale del cliente ovvero relativi a contratti di assicurazione con elevato grado di personalizzazione, offerti a clienti dotati di patrimoni di rilevante ammontare, inclusi i contratti le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi interni nei quali vengono investiti i premi versati da un unico contraente;

h) l'elevata frequenza di versamenti di premi aggiuntivi o di riscatti parziali o la breve durata del rapporto continuativo, specie nei casi in cui la natura o lo scopo del rapporto continuativo non siano coerenti con le esigenze economico-finanziarie documentate dal cliente;

i) i comportamenti dissimulativi tenuti in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione

del rapporto continuativo, inclusa la reticenza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste, ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle informazioni fornite.

6. Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti l'area geografica d'interesse:

a) i paesi terzi che sono ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui l'elenco - pubblicato dal GAFI - dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, i rapporti di valutazione reciproca elaborati dallo stesso GAFI o da organismi internazionali analoghi (inclusi *MoneyVal* e altri organismi regionali simil-GAFI), le relazioni pubblicate dal Fondo monetario internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP), le informazioni desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti, anche sanzionatori, pubblicati dalle autorità di Vigilanza;


b) i paesi e le aree geografiche, che sono valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui le analisi nazionali del rischio (*National Risk Assessment*, NRA), le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie, i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

c) i paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali, inclusi i paesi nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e in relazione all'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

d) i paesi e le aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, individuati sulla base dei rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, tra cui Europol;

e) i paesi valutati carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni, le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del *Common Reporting Standard*, i rating assegnati alle raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 e ai «Risultati immediati» (*Immediate Outcomes*) nn. 2 e 5 nei rapporti di valutazione reciproca del GAFI.

7. Nel documento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del presente regolamento le imprese stabiliscono l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio e indicano le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.



8. Se le imprese non sono in grado di applicare le misure rafforzate di adeguata verifica previste dalle presenti disposizioni e dalle disposizioni sui fattori di rischio, non danno corso all'operazione, non avviano il rapporto continuativo ovvero pongono in essere le limitazioni di cui all'art. 42, comma 2 del presente regolamento per i rapporti già in essere, valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta e se richiedere alla UIF la sospensione della liquidazione della prestazione.

Art. 47.

Misure rafforzate di adeguata verifica

1. Le misure rafforzate di adeguata verifica sono costituite dall'acquisizione di maggiori informazioni documentate sul cliente, sul beneficiario e sugli eventuali rispettivi titolari effettivi; da una più approfondita valutazione della natura e dello scopo del rapporto; dall'intensificazione della frequenza delle verifiche e da una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

2. Le misure possono consistere in:

a) maggiore quantità di informazioni documentate per verificare l'identità del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo, l'assetto proprietario e di controllo del cliente, la reputazione del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo, ovvero informazioni pregiudizievoli sugli stessi, acquisite da fonti pubblicamente accessibili; rilevano, tra l'altro, informazioni relative a familiari e a coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari, nonché ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente, dal beneficiario e dal titolare effettivo;

b) maggiori informazioni documentate su natura e scopo del rapporto continuativo, incluse quelle sulla destinazione dei fondi, sulla natura dell'attività svolta dal cliente, dal beneficiario e dai rispettivi titolari effettivi, nonché sulle ragioni per cui il cliente chiede di stipulare un contratto di assicurazione non adeguato alle sue esigenze assicurative, valutate ai sensi dell'art. 121-*septies* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione;

c) maggiori informazioni documentate sulla provenienza dei fondi, incluse quelle sui soggetti titolari o contitolari del conto utilizzato, quelle sulla verifica dell'origine del reddito o del patrimonio tramite bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e attestazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari bancari e finanziari, specie se il cliente opera in settori economici ad alto rischio, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, industria bellica ovvero se vengono offerti servizi assicurativi con un elevato grado di personalizzazione a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

d) più intensa frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite;

e) richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione dell'operazione o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente.

Art. 48.

Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio

1. Le imprese esercitano un controllo costante per individuare il momento in cui divenga ad alto rischio un Paese terzo in cui sono residenti o hanno sede il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi, ai fini del rispetto dell'obbligo di astensione in relazione a rapporti continuativi o operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust o società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nel Paese terzo in questione.

Art. 49.

Persone politicamente esposte


1. La qualifica di persona politicamente esposta assume rilievo per il cliente, per il beneficiario e per i rispettivi titolari effettivi.

2. Le imprese definiscono le procedure per verificare se il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi rientrano nella definizione di persona politicamente esposta. A tal fine, le imprese si avvalgono delle pertinenti informazioni ottenute dal cliente e, al momento della liquidazione, dal beneficiario, nonché di quelle acquisite tramite ulteriori fonti attendibili, inclusi i siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle persone politicamente esposte ovvero basi dati di natura commerciale. Le imprese commisurano l'intensità e l'estensione delle verifiche al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo costante, le imprese verificano l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello status di persona politicamente esposta del cliente, del beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi. Le imprese utilizzano in maniera integrata, oltre alle fonti informative esterne, tutte le informazioni comunque disponibili all'interno dell'impresa e delle altre società del gruppo, al fine di tenere conto del più alto rischio di riciclaggio cui le persone politicamente esposte sono esposte per potenziali fenomeni di corruzione.

4. Qualora il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi rientrano nella definizione di persona politicamente esposta, l'amministratore delegato o il direttore generale - ovvero altri soggetti appartenenti all'alta direzione che vengono delegati da questi ultimi o che svolgono funzioni equivalenti - autorizzano l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo, anche in caso di designazione di nuovi beneficiari ovvero di versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, allo scopo di valutare il grado di efficacia dei presidi aziendali. I soggetti cui è demandata l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti decidono in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

5. Le imprese, in presenza di un elevato rischio, continuano ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica - definendone la durata - nei confronti di soggetti origina-



riamente individuati come persone politicamente esposte, che abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.

6. Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte le imprese adottano misure adeguate e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine acquisiscono un'attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni rilasciate da soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio. Si applica l'art. 42 del presente regolamento nei casi in cui il cliente non rilasci la necessaria autorizzazione o non fornisca l'attestazione richiesta. L'ampiezza delle misure adottate dipende dal grado di rischio associato alla persona politicamente esposta.

7. Le imprese svolgono un controllo costante rafforzato sui rapporti continuativi riconducibili alle persone politicamente esposte. A tal fine, adottano procedure volte a rilevare operazioni anomale e a riesaminare regolarmente le informazioni raccolte per garantire la tempestiva acquisizione di informazioni suscettibili di incidere sulla valutazione del rischio.

Art. 50.

Operatività anomala

1. Le imprese adottano procedure per rilevare operazioni e schemi operativi anomali, da valutare tenendo conto dell'insufficienza di informazioni sulla loro finalità nonché di eventuali dubbi in merito alla veridicità delle stesse. Possono rientrare in quest'ambito:

a) operazioni di importo più elevato rispetto a quanto atteso dall'impresa sulla base della propria conoscenza della situazione economica o patrimoniale del cliente e della natura e scopo del rapporto continuativo;

b) operatività inattesa o particolarmente complessa rispetto all'ordinaria attività del cliente o agli schemi associati a clienti e prodotti analoghi.

2. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate dalle imprese devono consentire di valutare l'eventuale natura sospetta delle operazioni e consistono almeno:

a) nell'adozione di approfondite analisi per determinare la coerenza con il profilo economico o patrimoniale del cliente, inclusa l'acquisizione di ulteriori informazioni documentate sull'origine dei fondi e sull'attività dello stesso;

b) nel più frequente controllo costante del rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni.

Sezione V

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 51.

Ambito e responsabilità

1. Le imprese possono avvalersi di soggetti terzi per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ferma la piena responsabilità in capo all'impresa tenuta all'osservanza di detti obblighi.

2. Le imprese possono avvalersi dei terzi per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante di cui all'art. 38 del presente regolamento.

3. La presente Sezione non si applica, ai sensi dell'art. 30 del decreto antiriciclaggio, ai rapporti di esternalizzazione nel quadro dei quali i fornitori dei servizi esternalizzati sono considerati, sulla base dei rispettivi contratti, parte integrante dell'impresa e quindi equiparati, ai fini delle presenti disposizioni, al personale di quest'ultima.

Art. 52.

Soggetti autorizzati ad eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Ai fini del presente regolamento, rientrano tra i soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante del rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni disposte dal cliente:

a) soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in altri Paesi comunitari o Paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 26, comma 2, lettera *d)* del decreto antiriciclaggio;

b) intermediari bancari e finanziari comunitari;

c) intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrativa in Paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 26, comma 2, lettera *d)* del decreto antiriciclaggio.


2. Gli obblighi di adeguata verifica non possono essere demandati, in alcun caso, a soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

Art. 53.

Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi

1. Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'ideale attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo o all'esecuzione di un'operazione.

2. L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.



3. Al fine di standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, le imprese responsabili predispongono moduli o tracciati informativi specifici per il rilascio delle attestazioni.

4. L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta. Sulla base di tale criterio, l'attestazione deve contenere:

a) i dati identificativi del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell'esecutore ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;

c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo da costituire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo; non è sufficiente una generica dichiarazione attestante che il rapporto continuativo non persegue finalità illecite ovvero che i mezzi finanziari utilizzati non hanno origine illecita.

5. L'impresa che si avvale di terzi per l'esecuzione dell'adeguata verifica si assicura che questi ultimi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti, quando l'impresa ne faccia richiesta.

Art. 54.

Obblighi dell'impresa che si avvale del terzo

1. L'impresa responsabile dell'adeguata verifica valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, a seconda dei casi e delle circostanze, l'impresa responsabile:

a) informa il terzo che ha rilasciato l'attestazione in merito alle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;

b) apporta le necessarie rettifiche o integrazioni;

c) adempie in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;

d) si astiene dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

3. Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i soggetti terzi, l'impresa responsabile:

a) definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai soggetti terzi;

b) individua i dati e le informazioni che debbono essere trasmessi dai terzi, nonché le modalità e i tempi di trasmissione;

c) predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;

d) verifica, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;

e) acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Sezione VI

ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Art. 55.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Gli intermediari assicurativi, in conformità ed in adempimento di quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 del presente regolamento:

a) identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l'esecutore;

b) verificano l'identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell'esecutore, nei casi in cui l'impresa abbia attribuito agli stessi anche lo svolgimento di talune fasi del processo di liquidazione della prestazione assicurativa;

c) acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall'impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;

d) conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d'identità e dell'ulteriore documentazione acquisita per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);

e) mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;


f) svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o dell'instaurazione di rapporti continuativi - da ciascun soggetto, incluso il beneficiario, nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui

i. vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche per conto di imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che le stesse imprese vendano i prodotti intermediati in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

ii. l'intermediario assicurativo non svolga attività di distribuzione per conto dell'impresa che liquida la prestazione al beneficiario;

g) danno notizia del comportamento tenuto dal cliente alla rispettiva impresa in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni;

h) valutano se inviare una segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento.



2. Le attività di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 possono essere svolte dalle imprese qualora espressamente previsto negli accordi di collaborazione e a condizione che siano rispettate le previsioni dell'art. 40, commi 4 e 5, del presente regolamento, al fine di garantire l'accesso completo e tempestivo degli intermediari e delle Autorità ai documenti, ai dati e alle informazioni per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo.

3. Gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale - non appartenenti ad un gruppo - valutano unitariamente il rischio associato a ciascun soggetto nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche con imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che i prodotti distribuiti dagli intermediari siano venduti dalle imprese in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Capo IV

FATTISPECIE PARTICOLARI

Art. 56.

Contratto per conto altrui

1. Nei casi in cui il rapporto continuativo si configuri come contratto per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, anche nella forma di polizza collettiva, il contraente assume la qualifica di cliente e l'assicurato, titolare dell'interesse tutelato dal contratto assicurativo, quella di titolare effettivo del rapporto continuativo.

2. Ai fini del presente regolamento, l'impresa include tra i contratti stipulati per conto altrui almeno quelli nei quali all'assicurato spetta il diritto di designare il beneficiario della prestazione.

3. Ove il rapporto continuativo sia costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *nn)*, del presente regolamento, dalle singole posizioni di un contratto collettivo stipulato per conto altrui, il rapporto stesso si considera instaurato o modificato nella data in cui vengono notificate all'impresa le informazioni relative all'ammontare del premio e ai dati identificativi dell'assicurato, anche nei casi in cui tale data sia successiva a quella di decorrenza della copertura assicurativa di ciascuna posizione. Tale previsione si applica anche alle operazioni connesse a tali rapporti.

Art. 57.

Adempimento dell'obbligo di pagamento di premi assicurativi

1. Qualora il premio assicurativo - ad esclusione dei versamenti aggiuntivi, che il contraente non è obbligato contrattualmente a corrispondere - venga pagato da un soggetto diverso dal contraente, anche senza essere dotato di specifico potere rappresentativo o senza fornire documentazione, l'impresa identifica tale soggetto e acquisisce l'informazione circa la relazione con il contraente, che rileva nella profilatura di quest'ultimo. Nel

caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario, il contraente è tenuto a comunicare la relazione intercorrente con il terzo pagatore, il quale viene registrato come controparte dell'operazione.

2. In ogni caso, l'impresa e l'intermediario assicurativo richiedono informazioni integrative per accertare eventuali anomalie desumibili dalla relazione dichiarata o dai mezzi di pagamento utilizzati.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti di cui all'art. 3 si adeguano alle previsioni del Capo II del presente regolamento entro il termine del 31 dicembre 2019, adottando le opportune delibere entro il mese di settembre 2019.

2. Le imprese integrano le politiche di remunerazione e di esternalizzazione definite secondo le disposizioni del presente regolamento entro i termini di cui all'art. 95, comma 3 del Regolamento IVASS n. 38/2018.

Art. 59.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012;
- b) il regolamento IVASS n. 5 del 2 luglio 2014.

Art. 60.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 61.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2019 e si applica anche ai rapporti continuativi in essere a tale data, anche se instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

2. Le disposizioni di cui alle sezioni da I a IV del Capo II si applicano agli intermediari assicurativi a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.

Roma, 12 febbraio 2019

per il direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI

19A01227



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin»

Estratto determina AAM/PPA n. 94 del 30 gennaio 2019

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.z):

modifica del par. 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondente sezione del foglio illustrativo (FI), in seguito a un aggiornamento del *Company Core Safety Information* (CCSI) e del *Global Data Sheet* (GDS);

modifiche editoriali e di adeguamento al *QRD template*, versione corrente, par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.6 del RCP e relative sezioni del FI.

Relativamente alla specialità medicinale NIQUITIN, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 034283541 - «1,5 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie in contenitore Pp;

A.I.C. n. 034283554 - «1,5 mg pastiglie gusto menta» 60 pastiglie in contenitore Pp;

A.I.C. n. 034283566 - «4 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie in contenitore Pp;

A.I.C. n. 034283578 - «4 mg pastiglie gusto menta» 60 pastiglie in contenitore Pp.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l. (codice SIS 2709).

Numero procedura: UK/H/0287/013-014/II/166.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01195

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metfonorm»

Estratto determina AAM/PPA n. 99 del 30 gennaio 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Grouping Tipo II, C.I.4) e Tipo IB, C.I.3z): modifica del par. 4.5 del RCP e corrispondente paragrafo del FI per l'aggiunta di informazioni relative all'interazione del medicinale con i medicinali trasportati del Trasportatore cationico organico -2 (OCT2); modifica del RCP e delle corrispondenti sezioni del FI in accordo alle informazioni riportate nel CSP rilasciato durante la procedura FR/H/PSUR/0020/002.

Tipo IB, C.I.z): aggiornamento del FI in base ai risultati del *Reability User Test* e adeguamento del RCP ed etichette al *QRD Template*.

Tipo IB, C.I.1a): aggiornamento degli stampati in accordo all'esito del referral art. 31 (EMEA/H/A31/1432).

Le suddette variazioni si applicano alla specialità medicinale METFONORM, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 035215019 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035215021 - «850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

A.I.C. n. 035215033 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2017/244 - N1B/2015/2731 - N1B/2017/1570.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice SIS 0792).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.


2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01196



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Alter»

Estratto determina AAM/PPA n. 136 dell'11 febbraio 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo II, B.I.z) - aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva, con modifica dei siti produttivi di intermedio e di principio attivo;

Tipo IB, B.II.d.1c) - aggiunta di un nuovo parametro di specifica del prodotto finito.

Relativamente alla specialità medicinale ESCITALOPRAM ALTER, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata:

A.I.C. n. 042042010 - «20 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone in vetro da 15 ml con contagocce con chiusura a prova di bambino.

Numero procedura: UK/H/5052/001/II/010/G.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. (codice SIS 2129).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01197

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dinol»

Estratto determina AAM/PPA n. 137 dell'11 febbraio 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo II, B.I.z) - aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva, con modifica dei siti produttivi di intermedio e di principio attivo;

Tipo IB, B.II.d.1c) - aggiunta di un nuovo parametro di specifica del prodotto finito.

Relativamente alla specialità medicinale DINOL, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata:

A.I.C. n. 042396010 - «20 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone in vetro da 15 ml con contagocce con chiusura a prova di bambino.

Numero procedura: UK/H/5051/001/II/005/G.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. (codice SIS 2129).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01198

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina IP n. 75 del 5 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL 1% gel tubo da 150 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 61795/08/23-01-09, intestato alla società No-

vartis Hellas AEBE e prodotto da Novartis Hellas AEBE, da Novartis Pharma Productions GmbH Germania, da GSK Consumer Healthcare S.A. Svizzera e da Purna Pharmaceuticals N.V. Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma (RM).

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «1% gel» tubo da 150 g.

Codice A.I.C.: 038195069 (in base 10) 14FMVX (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico);

eccipienti: dietilamina, carbopol 934P, cetomacrogol 1000, coile caprilcaprato (cetiol LC), alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo Cream 45 (contiene benzile benzoato), glicole propilenico, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Voltaren Emulgel 1% gel» tubo da 150 g.

Codice A.I.C.: 038195069.

Classe di rimborsabilità: «Cbis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Voltaren Emulgel 1% gel» tubo da 150 g.

Codice A.I.C.: 038195069.

OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01236

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»


Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0.02 mg/3 mg tabletki powlekanie 21 tabletki dalla Polonia con numero di autorizzazione 12364, intestato alla società Bayer AG e prodotto da Bayer AG e da Bayer Weimar GMBH und Co. KG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047121013 (in base 10) 1DY0MP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.



Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 milligrammi di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 milligrammi di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini 26 - 26015 Soresina (CR);

PHARM@IDEA S.r.l. via del commercio, 5 25039 Travagliato(BS);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047121013.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047121013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01237

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina IP n. 77 del 5 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 0,02 mg + 3,0 mg, *tabletki powlekane*, 28 *tabletk* dalla Polonia con numero di autorizzazione 14780, intestato alla società Bayer AG e prodotto da Bayer AG e da Bayer Weimar GmbH und Co. KG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: YAZ «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al.

Codice A.I.C.: 047120011 (in base 10) 1DXZNC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa attiva rivestita con film rosa chiaro contiene:

principio attivo: 0,020 milligrammi di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 milligrammi di drospirenone;

eccipienti:

compressa rivestita con film attiva (rosa chiaro). Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b) - Rivestimento con film della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172)

compressa rivestita con film placebo (bianca). Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171)

compressa rivestita con film placebo (bianca). Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato (E470b) - Rivestimento con film della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YAZ «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al.

Codice A.I.C.: 047120011.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YAZ «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al.

Codice A.I.C.: 047120011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01238



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina IP n. 78 del 5 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del VOLTAREN FORTE GEL 2% - tubo da 100 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 22795-3-4-2013, intestato alla società Novartis Hellas AEBE e prodotto da Novartis (Hellas) S.A. (AEBE), Greece e da GSK Consumer Healthcare S.A. (Switzerland), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 038195057 (in base 10) 14FMVK (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio (pari a 2 g di diclofenac sodico);

eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 038195057.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 038195057.

OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01239

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sico»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 41/2019 del 13 febbraio 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AZOTO PROTOSSIDO SICO nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano - codice fiscale 00807970157.

Confezioni:

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 4 kg - A.I.C. n. 045646015 (in base 10) 1CK05Z (in base 32) - Classificazione ai fini della fornitura: USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa ad esclusivo uso degli specialisti in anestesia e rianimazione, odontoiatria e degli odontoiatri;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 7,5 kg - A.I.C. n. 045646027 (in base 10) 1CK06C (in base 32) - Classificazione ai fini della fornitura: USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa ad esclusivo uso degli specialisti in anestesia e rianimazione, odontoiatria e degli odontoiatri;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 30 kg - A.I.C. n. 045646041 (in base 10) 1CK06T (in base 32) - Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

«gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 14 bombole in acciaio con valvola VI da 30 kg - A.I.C. 045646054 (in base 10) 1CK076 (in base 32) - Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Forma farmaceutica: gas medicinale liquefatto.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura non superiore a 50°C, in ambienti ben ventilati, oppure in rimesse ben ventilate, in posizione verticale con le valvole chiuse, protetti da pioggia, intemperie, dall'esposizione alla luce solare diretta, lontano da fonti di calore o d'ignizione e da materiali combustibili. I recipienti vuoti o che contengono altri tipi di gas devono essere conservati separatamente.

Composizione:

principio attivo: azoto protossido 100% in peso.

Responsabile del rilascio lotti: Eurogas S.r.l. - via Pradazzo n. 22 - 26012 Castelleone (CR).

Indicazioni terapeutiche.

In anestesia, in combinazione con altri anestetici somministrati per via inalatoria o per via endovenosa.

In analgesia/sedazione in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto sollievo dal dolore/sedazione a insorgenza rapida e a rapida caduta di effetto (interventi chirurgici di breve durata, traumatologia, ustioni, odontoiatria, otorinolaringoiatria, parto).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:


classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-



glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paf»

Estratto determina AAM/PPA n. 138 dell'11 febbraio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

Tipo II, B.I.a.1b); Tipo IA, B.I.b.1b), n. 8) B.I.b.1d); Tipo IB, B.I.b.2e), B.I.b.1c), n. 2) B.I.b.1b), B.I.d.1a)4:

sostituzione del produttore di principio attivo;

modifiche delle specifiche di controllo del principio attivo;

modifiche minori nelle procedure di prova del principio attivo,

relativamente alla specialità medicinale PAF, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale: A.I.C. n. 000917017 - «50% soluzione cutanea» flacone 5 g.

Codice pratica: VN2/2018/98.

Titolare A.I.C.: Lofarma S.p.a. (codice SIS 0269).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01247

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 11 dell'8 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diflucan».

Estratto determina IP n. 82 del 6 febbraio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 11 dell'8 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DIFLUCAN 150 mg *capsulas duras* 1 caps. dalla Spagna con numero di autorizzazione 58766 C.N. 996033-9, importatore GMM Farma S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2018, ove riportato:

eccipienti: amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato, lattosio anidro, sodio laurilettere solfato,

leggasi:

eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato e sodio laurilsolfato;

composizione della capsula: gelatina, titanio diossido (E171) e blu patent V (E131);

inchiostro di stampa: lacca, ossido di ferro nero, alcool N-butilico, alcool disidratato, acqua depurata, propilenglicole, alcool denaturato industriale, alcool isopropilico, soluzione di ammoniaca forte, idrossido di potassio.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.


19A01248

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1317 del 29 gennaio 2019, al Colonnello Piasente Nicola, nato il 1° settembre 1971 a Palmanova (UD), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della *task force* "Praesidium" operava con straordinaria professionalità e impareggiabile determinazione nel perseguire gli obiettivi assegnati. Distintosi per l'incisiva ed efficace azione di comando anche nelle situazioni più complesse e critiche, dava prova di eccezionale capacità e perizia contribuendo a garantire la sicurezza dell'importante e strategica Diga di Mosul. In particolare, l'Ufficiale ha dimostrato le sue chiarissime qualità dirigendo e coordinando, con esemplare spirito di sacrificio e indefessa abnegazione, le unità dipendenti sia nelle fasi iniziali dell'assunzione di responsabilità del dispositivo, allorché ha garantito lo spiegamento di un complesso minore, in un'area caratterizzata dalla presenza di numerose cellule del sedicente Stato islamico, sia nella condotta di molteplici operazioni a elevato rischio. Esempio di altissima dedizione, ha contribuito in modo determinante a dare lustro all'Esercito italiano elevandone il prestigio in campo internazionale». — Diga di Mosul (Iraq), agosto 2017 – febbraio 2018

19A01254



MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Inflacam».

Estratto provvedimento n. 43 del 24 gennaio 2019

Registrazione mediante procedura centralizzata
 Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione a nuove confezioni.
 Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd.
 Specialità medicinale: INFLACAM.
 EU/2/11/134 - sospensione orale per gatti - N.I.N. 104465.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing LTD	Inflacam	0.5 mg - flacone da 10 ml di sospensione orale per gatti	104465 - 238	EU/2/11/134/023
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing LTD	Inflacam	0.5 mg - flacone da 15 ml di sospensione orale per gatti	104465 - 240	EU/2/11/134/024

Regime di dispensazione: RR - ricetta medico veterinaria ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

19A01189

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Rheumocam».

Estratto provvedimento n. 44 del 24 gennaio 2019

Registrazione mediante procedura centralizzata.
 Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione a nuove confezioni.
 Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd.
 Specialità medicinale: RHEUMOCAM.
 EU/2/07/078 - sospensione orale per gatti - N.I.N. 104005.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing LTD	Rheumocam	5 mg/ml - sospensione orale per gatti in flacone da 10 ml	104005 - 222	EU/2/07/078/022
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing LTD	Rheumocam	5 mg/ml - sospensione orale per gatti in flacone da 15 ml	104005 - 234	EU/2/07/078/023

Regime di dispensazione: RR - ricetta medico veterinaria ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.


Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

19A01190

Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Trocoxil compresse masticabili».

Estratto provvedimento n. 47 del 24 gennaio 2019

Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela.
 Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.
 Titolare dell'importazione parallela: Four Pharma CRO S.r.l.
 Specialità medicinale: TROCOXIL COMPRESSE MASTICABILI.
 Compresse masticabili per cani - N.I.N. 105356.
 Confezioni autorizzate: 3.



IMPORTATORE	MEDICINALE	CONFEZIONE	NIN
FOUR PHARMA CRO SRL	TROCOXIL COMPRESSE MASTICABILI	20 MG - 2 COMPRESSE MASTICABILI PER CANI	105356 - 012
FOUR PHARMA CRO SRL	TROCOXIL COMPRESSE MASTICABILI	30 MG - 2 COMPRESSE MASTICABILI PER CANI	105356 - 024
FOUR PHARMA CRO SRL	TROCOXIL COMPRESSE MASTICABILI	75 MG - 2 COMPRESSE MASTICABILI PER CANI	105356 - 036

Regime di dispensazione: RNR - ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

La confezione del prodotto in oggetto deve essere posta in commercio così come autorizzata con decisione dell'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha validità dalla data della decisione della UE.

19A01191

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracox 5»

Estratto provvedimento n. 51 del 25 gennaio 2019

Medicinale veterinario PARACOX 5.

Confezioni:

5 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 102949017;

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102949029.

Titolare A.I.C.: ditta MSD Animal Health S.r.l. - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0351/001/IA/014.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta del sito di rilascio dei lotti di fabbricazione, il nuovo sito viene di seguito riportato:

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

Poligono Industrial El Montalvo I, c/Zeppelin

No. 6, Parsela 38 - 37008 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) - Spagna

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo deve essere modificato al punto 1 come segue:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

MSD Animal Health S.r.l. - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Vaccino e solvente per somministrazione spray per polli

Intervet UK, Ltd. - Walton Manor, Walton - Milton Keynes - Buckinghamshire, MK7 7AJ - Regno Unito;

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L. - Poligono Industrial El Montalvo I - C/Zeppelin 6, Parcela 38, 37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca) - Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A01192

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine 200 T»

Estratto provvedimento n. 66 del 31 gennaio 2019

Medicinale veterinario: RILEXINE 200 T.

Confezioni: A.I.C. n. 101944.

Titolare A.I.C.: VIRBAC S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione raggruppata:

1 di tipo IB, B.II.a.3.b.6.z;

1 di tipo IB, B.II.b.3.a.z;

1 di tipo IB by default, B.II.d.1.z.

Si accettano le modifiche di seguito descritte:

l'eccezione «olio di semi di soia» viene sostituito con l'eccezione «olio di arachidi»;

viene eliminato il conservante alcool benzilico;

l'aspetto della sospensione viene descritto nel seguente modo «sospensione di colore da beige a giallo chiaro».

Per effetto delle suddette variazioni si modificano le sezioni 2, 3 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni dell'etichetta/foglietto illustrativo del medicinale veterinario in oggetto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.


Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A01193

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Emilia Romagna

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 gennaio 2019, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Emilia Romagna.



Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

19A01252

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Sardegna

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 gennaio 2019, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Sardegna.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

19A01253

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con la circolare 6 febbraio 2019, n. 37925 del direttore generale per gli incentivi alle imprese è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali da parte di piccole e medie imprese nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Gela, riportato nell'allegato n. 1 alla circolare.

La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12,00 del 15 marzo 2019 e fino alle ore 12,00 del 14 maggio 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

19A01223

Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della Regione Calabria riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, ai sensi del decreto 19 dicembre 2016.

Con la circolare 6 febbraio 2019, n. 37899 del direttore generale per gli incentivi alle imprese è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti mediante l'apertura di un procedimento a sportello per i territori interessati, nel territorio dei comuni riportati nell'allegato n. 1 alla circolare.

La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12,00 del 15 marzo 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

19A01224

Comunicato relativo al decreto 7 febbraio 2019 concernente la graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione relative al bando «macchinari innovativi».


Con decreto 7 febbraio 2019 del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato è stata approvata la graduatoria, riportata in allegato al decreto, per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazioni previste dall'intervento a sostegno di programmi di investimento innovativi diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente», limitatamente alle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 9 marzo 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A01225

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-048) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 2 2 6 *

€ 1,00

